SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

343ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1970

(Notturna)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Presidente FANFANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione » **(1325)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 17447 e *passim*
ALBARELLO 17464, 17489
* ANDERLINI . . . . . 17471 e *passim*
BELOTTI 17505
BORSARI . . . . . 17455 e *passim*
BOSSO . . . . . 17467 e *passim*
BURTULO 17497
CATELLANI 17479
DI PRISCO . . . . . 17455 e *passim*
FADA, *relatore* . . . . . 17451 e *passim*
FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro* 17452 *e passim*
FILIPPA . . . . . *Pag.* 17481
FORTUNATI 17484, 17485
GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* . . . . . 17467 e *passim*
LI VIGNI . . . . . 17455 e *passim*
MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 17471
MAMMUCARI 17475, 17488
MARTINELLI . . . . . 17456 e *passim*
NALDINI 17477
NENCIONI 17466
SEMA 17465
TRABUCCHI 17479, 17487, 17488
VALORI 17485

Votazioni a scrutinio segreto . . . 17456, 17457 17462, 17463

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 21*).

Si dia lettura del processo verbale.

B O R S A R I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione » (1325)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione ».

Onorevoli colleghi, essendo esaurita l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 1 del decreto-legge, possiamo passare alla loro votazione.

Si dia lettura degli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

L I M O N I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. . . .

« È istituita una imposta speciale pari al 10 per cento del prezzo sugli acquisti dei seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori:

a) di autovetture nuove adibite al trasporto di persone, di potenza fiscale superiore ai 12 CV;

b) di imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni di tipo fuori bordo, di potenza fiscale superiore ai 32 CV.

Si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera *a*), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico registro automobilistico e, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera *b*), li acquistino per uso proprio presso industriali e commercianti.

Per le autovetture l'imposta è dovuta secondo le norme del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni ed è corrisposta in occasione della registrazione degli atti, che, ai termini dell'articolo 6, n. 3, del regio decreto 27 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture.

Per le imbarcazioni da diporto e a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuori bordo l'imposta è dovuta a cura del venditore sul prezzo di listino in Italia, con diritto a rivalsa a carico degli acquirenti in base all'aliquota fissata.

L'imposta si corrisponde in base ad apposito documento scritto, da rilasciarsi a cura del venditore, nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e integrazioni ».

Art. ...

« La tassa di circolazione di cui alla legge del 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per le autovetture di proprietà di privati consumatori e di potenza superiore agli 11 cavalli fiscali, è aumentata nelle seguenti misure:

da 12 a 16 cavalli fiscali: 50 per cento;

da 17 a 20 cavalli fiscali: 60 per cento;

da 21 ed oltre cavalli fiscali: 70 per cento.

L'aumento di cui sopra non si applica alle autovetture adibite a servizio pubblico.

La tassa di circolazione di cui alla legge del 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni per le imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuoribordo, è aumentata del 70 per cento ».

Art. ...

« Fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma tributaria verrà applicata sull'attuale imposta comunale per l'incremento di valore delle aree fabbricabili un'addizionale straordinaria erariale pari al 15 per cento dell'imposta netta da pagare.

Sono soggetti a tale addizionale erariale:

a) chi vende un'area fabbricabile;

b) chi la utilizza per edificare, nel caso in cui l'area superi il valore di 10 milioni;

c) chi cede il diritto di usufrutto o di superficie;

d) tutte le aree fabbricabili possedute da società di capitali da oltre 10 anni ».

Art. ...

« Sulla imposta complementare relativamente ai redditi imponibili superiori ai 4 milioni è applicata una addizionale straordinaria pari al 10 per cento dell'imposta erariale pura ».

Art. ...

«È istituita un'addizionale erariale da applicarsi sull'imposta di ricchezza mobile categoria C1 professionisti nella misura del 10 per cento sull'imposta pura per i redditi imponibili dei professionisti da 5 a 10 milioni e nella misura del 20 per cento per i redditi imponibili superiori a 10 milioni.

Le stesse addizionali con gli stessi scaglioni verranno applicate sui redditi imponibili di ricchezza mobile di coloro che esercitano attività professionistica nel campo dello spettacolo e dello sport ».

1. 1 LI VIGNI, TOMASSINI, DI PRISCO, NALDINI, ALBARELLO, MASCIALE, MENCHINELLI, CUCCU

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. ...

« Le aliquote previste dall'articolo 146 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in ragione del 7,50 per mille e del 15 per cento, sono elevate rispettivamente a 11 per mille e 23 per cento.

Dall'aumento sono escluse le cooperative rette dai princìpi di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ».

Art. ...

All'articolo 81, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, sono soppresse le parole: « in dipendenza di operazioni speculative ».

Allo stesso articolo 81 è aggiunto il seguente comma:

« Concorrono a formare le plusvalenze di cui al precedente comma anche i trasferimenti di costruzioni destinate a civile abitazione, negozi e attività commerciali, effettuati da persone fisiche. Tali plusvalenze si intendono le differenze di valore degli immobili trasferiti conseguite dal momento dell'entrata in possesso a qualsiasi titolo a quello del trasferimento ».

Art. . . .

« Fino all'entrata in vigore della riforma tributaria la esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati, prevista dalle vigenti leggi, è revocata per tutte le costruzioni possedute dalle società immobiliari e commerciali, da enti ed istituti, escluse quelle possedute dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e quelle che usufruiscono di interventi finanziari diretti dello Stato e degli enti locali, nonchè dagli enti di assistenza e beneficenza e dalle cooperative edificatrici a proprietà indivisa rette dai princìpi di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

È revocata altresì l'esenzione di cui al comma precedente per le costruzioni possedute da persone fisiche facenti parte di un nucleo familiare il cui reddito imponibile agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito supera lire 7 milioni ».

Art. . . .

« È istituita un'imposta speciale sugli acquisti dei seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti:

a) autovetture nuove di cui all'articolo 26, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) imbarcazioni a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuoribordo.

Per i prodotti di cui alla lettera *a*) del precedente comma l'imposta è dovuta quando questi superano la potenza di 11 cv fiscali e si applica con le seguenti aliquote:

da 12 a 16 cv fiscali, 10 per cento;
da 17 a 20 cv fiscali, 13 per cento;
da 21 ed oltre cv fiscali, 16 per cento.

Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente comma la imposta è dovuta sul prezzo di listino quando questo supera il valore di lire 300.000 e si applica con le seguenti aliquote:

da lire 300.001 a lire 600.000, 10 per cento;

da lire 600.001 a lire 1.000.000, 13 per cento;

da lire 1.000.001 ed oltre, 16 per cento.

Agli effetti del primo comma, per nuove si intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico.

Ai sensi sempre del primo comma, si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera *a*), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico registro automobilistico e, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera *b*), li acquistino per uso proprio presso industriali o commercianti.

Per i prodotti di cui alla lettera *a*) del primo comma, l'imposta è dovuta a cura del venditore, con diritto a rivalsa sull'acquirente (secondo le norme del decreto luogotenenziale legislativo 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni) ed è corrisposta in occasione della registrazione degli atti che, ai termini dell'articolo 6, n. 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture.

Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del primo comma l'imposta è dovuta a cura del venditore, con diritto a rivalsa sull'acquirente stesso ed è corrisposta in base ad apposito documento scritto da rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. . . .

(*Subordinato all'articolo che precede*)

« È istituita un'imposta speciale sugli acquisti dei seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti:

a) autovetture nuove di cui all'articolo 26, lettera *a*), del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) imbarcazioni a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuoribordo.

Per i prodotti di cui alla lettera *a*) del precedente comma l'imposta è dovuta quando questi superano la potenza di 16 cavalli fiscali e si applica con le seguenti aliquote:

da 17 a 20 cv fiscali: 13 per cento;

da 21 ed oltre cv fiscali: 30 per cento.

Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente comma l'imposta è dovuta sul prezzo di listino quando questo supera il valore di lire 300.000 e si applica con le seguenti aliquote:

da lire 300.001 a lire 600.000: 10 per cento;

da lire 600.001 a lire 1.000.000: 13 per cento;

da lire 1.000.001 ed oltre: 30 per cento.

Agli effetti del primo comma, per nuove si intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico.

Ai sensi sempre del primo comma, si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera *a*), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel pubblico registro automobilistico e, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera *b*), li acquistino per uso proprio presso industriali o commercianti.

Per i prodotti di cui alla lettera *a*) del primo comma, l'imposta è dovuta a cura del venditore, con diritto a rivalsa sull'acquirente (secondo le norme del decreto luogotenenziale legislativo 18 giugno 1945, numero 399, e successive modificazioni) ed è corrisposta in occasione della registrazione degli atti che, ai termini dell'articolo 6, n. 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture.

Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del primo comma l'imposta è dovuta a cura del venditore, con diritto a rivalsa sull'acquirente stesso ed è corrisposta in base ad apposito documento scritto da rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni ».

1.2 BORSARI, CERRI, MACCARRONE Antonino, MAMMUCARI, ADAMOLI, BERTONE, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI, FORTUNATI

In via subordinata all'emendamento 1.1, *al primo comma, sostituire le parole*: « a lire 15.889 per quintale » *con le altre*: « a lire 13.664 per quintale » *e al secondo comma le parole*: « lire 7844 per quintale » *con le altre*: « lire 5.601 per quintale ».

1.3 LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, ALBARELLO, MASCIALE, PREZIOSI, VENTURI Lino, DI PRISCO

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « lire 15.889 per quintale » *con le parole*: « lire 13.997 per quintale » *ed al secondo comma le parole*: « lire 7.844 per quintale » *con le parole*: « lire 5.952 per quintale ».

1.4 LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE, VENTURI Lino, RAIA

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « lire 15.889 per quintale » *con le altre*: « lire 14.348 per quintale » *ed al secondo comma le parole*: « lire 7.844 per quintale » *con le altre*: « lire 6.003 per quintale ».

1.5 LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE, VENTURI Lino, RAIA

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « lire 15.889 per quintale » *con le altre*: « lire 14.699 per quintale » *ed al secondo comma le parole*: « lire 7.844

per quintale » *con le altre*: « lire 6.654 per quintale ».

1.6 LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, DI PRISCO, ALBARELLO, VENTURI Lino, RAIA, MASCIALE

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « lire 15.889 per quintale » *con le altre*: « lire 15.050 per quintale » *ed al secondo comma le parole*: « lire 7.844 per quintale » *con le altre*: « lire 7.005 per quintale ».

1.7 LI VIGNI, NALDINI, FILIPPA, DI PRISCO, VENTURI Lino, RAIA, PREZIOSI, CUCCU

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« L'aliquota ridotta di cui al precedente comma è altresì applicata, per un contingente di 100 milioni di litri annui, relativamente alla benzina immessa al consumo nel Comune di Trieste ed acquistata, tramite speciali buoni, dagli automobilisti e motociclisti ivi residenti. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le caratteristiche dei buoni e le modalità per la loro concessione ».

1.9 BOSSO, VERONESI

In via subordinata all'emendamento 1.1, *dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente*:

« Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

1.8 LI VIGNI, NALDINI, FILIPPA, MASCIALE, PREZIOSI, TOMASSINI, MENCHINELLI, RAIA, DI PRISCO

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Gli aumenti di imposta di cui ai commi precedenti esplicano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1971 ».

1.10 BOSSO, VERONESI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F A D A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, gli emendamenti presentati all'articolo 1 sostanzialmente propongono la cosiddetta alternativa fiscale avanzata dal Gruppo comunista e dal Gruppo socialista di unità proletaria, un'alternativa cosiddetta fiscale su cui si è lungamente discusso prima in discussione generale in Commissione, poi sull'articolo 1 in Commissione e quindi in discussione generale in Aula. Essa sostanzialmente si riduce ad una diminuzione dell'aumento del prezzo della benzina ed alla sostituzione con una imposta speciale sugli acquisti delle macchine nuove e successivamente con l'aumento — questo non vale per gli emendamenti del Gruppo comunista ma vale per gli emendamenti del Gruppo del PSIUP — anche della tassa di circolazione. Noi abbiamo già esposto tutti i motivi che ci sollecitano a tener fede al testo proposto dal Governo; sostanzialmente pur riconoscendo una loro logica alle proposte sia del Gruppo comunista che del Gruppo del PSIUP, esse sono opinabili ed abbiamo spiegato abbastanza ampiamente i motivi per cui preferiamo il testo del Governo. Le ipotesi di difficoltà che potrebbero verificarsi introducendo una nuova immatricolazione o aumentando l'imposta di circolazione — specie sul primo caso — sulla produzione della nostra industria automobilistica e conseguentemente sull'occupazione, non ci consentono di potere, con gli elementi a disposizione, optare per tale soluzione. Quindi, al fine di non incorrere in pericoli in rapporto alla produzione che si vuole rilanciare, riteniamo che sia più opportuno concentrare l'imposta sulla benzina.

Per quanto riguarda invece il gruppo di emendamenti che attengono all'aumento dell'imposta complementare relativa ai redditi imponibili, all'addizionale erariale sull'imposta di ricchezza mobile per i professionisti in misura del 10 per cento eccetera, noi riproponiamo gli stessi argomenti che abbiamo lungamente discusso in Commissione ed

anche in sede di discussione generale e cioè che lo scopo di questo aumento di imposizione fiscale ha una sua logica nella rapidità dell'incasso, nella rapidità dell'introito. Evidentemente questo tipo di imposte deve sottostare ad un meccanismo per cui l'introito verrebbe spostato grandemente nel tempo per un complesso di ragioni che attengono al contenzioso. Cosicchè, in definitiva, concludendo, il relatore è dell'avviso di mantenere il testo della Commissione e quindi è sfavorevole a tutto il gruppo di emendamenti di questo tipo.

Per quanto riguarda invece l'emendamento proposto dai senatori Bosso e Veronesi e quello presentato dai senatori Sema ed altri, relativi al cosiddetto contingente franco da assegnare alla zona di Trieste, noi rimaniamo dell'avviso che non sia opportuno procedere sulla strada di questi contingenti per le zone di confine, perchè evidentemente, ad un certo momento, fatto questo per Trieste, bisognerà farlo per Imperia e così via: ci sembra che una volta imboccata questa strada sarà ben difficile poter controllare e limitare queste situazioni alla sola zona di Trieste. D'altra parte, pur tenendo conto di tutte le considerazioni esposte qui dal senatore Sema, ci sembra molto più opportuno che la Guardia di finanza proceda a fare gli opportuni controlli, come sembra avvenga, in modo che quanto vale per tutto il territorio nazionale valga anche per quella zona di confine, come del resto per tutte le altre zone di confine, comprese Chiasso, Imperia e così via.

Cosicchè, in definitiva, i relatori danno il loro parere contrario a questo gruppo di emendamenti e raccomandano all'Assemblea di appoggiare il testo proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro.* Signor Presidente, onorevoli senatori, chiedo scusa se non sarò brevissimo, ma ritengo opportuno in questa prima votazione, che è particolarmente significativa, richiamare alcuni argomenti che abbiamo largamente dibattuto in Commissione anche perchè siano chiari la posizione del Governo e il motivo delle nostre scelte.

Innanzi tutto vi è il motivo di fondo. Noi con questo provvedimento diamo luogo ad un'importante manovra tributaria; però non è un provvedimento tributario, è un provvedimento che riguarda una manovra molto più ampia che io mi sono permesso di definire moderna ed avanzata. Avendo constatato alcune spinte sproporzionate rispetto alle possibilità obiettive del Paese in alcune zone di consumo, si tende a frenare queste spinte e a spostare il potere di acquisto dalla sfera privata alla sfera pubblica. Noi spostiamo, con questa manovra tributaria, risorse reali dal settore privato a quello pubblico e, nel settore pubblico, noi le destiniamo a uno dei vuoti, a nostro parere, caratterizzanti del momento presente, che chiamiamo un vuoto di struttura; con ciò facciamo fronte ad alcuni investimenti di carattere sociale e civile.

Destiniamo il gettito per intero al settore della sanità ponendo le premesse per un'ampia riforma sanitaria.

Nello stesso tempo, quali risultati otteniamo ai fini di altri due vuoti che, nella situazione congiunturale presente, sono motivo di grave preoccupazione, cioè il vuoto di risparmio e il vuoto di attività produttiva? Il settore sanitario — quello mutualistico — gravava sul mercato finanziario per parecchie centinaia di miliardi. Noi soddisfacciamo questa richiesta evitando che la sanità debba ricorrere al mercato finanziario per soddisfare le proprie esigenze e liberiamo il mercato finanziario da questa pressione anomala restituendolo alla sua funzione naturale di sostegno delle attività produttive e degli investimenti.

Noi, nella parte terza di questo provvedimento, siamo infatti in grado di rimettere in moto tutto il meccanismo del credito agevolato e, liberato il mercato finanziario da questa pressione, di allentare la stretta creditizia e ridare una nuova spinta alle attività produttive e agli investimenti, cosa che in parte si verifica con questo provvedimento e in parte ha avuto attuazione attraverso le decisioni del comitato del credito.

Ho voluto dire questo perchè noi, al pari di altri Paesi e in linea con i punti di vista più avanzati della scienza oltrechè della visione politica, sostituiamo ad una manovra di semplice politica monetaria, che rischia di frenare lo sviluppo, una manovra fiscale che però non è fine a se stessa, ma strumento per una visione programmata e di propulsione allo sviluppo generale del nostro Paese.

Devo dare atto con apprezzamento del fatto che anche da parte dell'opposizione è stata riconosciuta la necessità di un intervento di questo tipo. Il senatore Fortunati, in un intervento che personalmente ho molto apprezzato, riconosce che l'evoluzione congiunturale italiana rendeva necessari interventi di questa natura.

Adesso si discute non tanto sull'intervento tributario, sulla manovra tributaria, ma sulla leva tributaria che noi abbiamo usato. Desidero dare atto all'opposizione che la critica non è astratta, ma assume aspetti di concretezza quando vengono poste delle alternative che danno meno di quanto noi prevediamo, ma che comunque darebbero pur sempre un gettito abbastanza cospicuo. Allora perchè abbiamo scelto questa leva e abbiamo operato così? Non è che abbiamo fatto queste cose in modo irrazionale o non ponderato, ma abbiamo preso questa decisione alla conclusione di un esame molto approfondito in sede politica e avendo sentito tutti gli esperti, i consulenti e le persone che ci potevano dare un orientamento.

Non abbiamo potuto agire attraverso la leva delle imposte dirette. Ormai il confronto tra imposte dirette e indirette ha perso molta dell'importanza di un tempo. Non voglio richiamare Paesi a regime socialista, come ad esempio i Paesi scandinavi, perchè la struttura di quegli Stati è diversa dalla nostra e non sarebbe serio riferirsi al frequente ricorso che tali Paesi fanno alle imposte indirette per desumerne la infondatezza della critica alla recente scelta operata in Italia.

Devo piuttosto ricordare che non potevamo agire sulle imposte dirette perchè avevamo adottato un importante provvedimento. Quando abbiamo ridotto la pressione tributaria sui redditi di lavoro e sui redditi minori aumentando la quota esente (debbo dire, fra l'altro, agendo in modo diverso rispetto a quanto è stato fatto in altri Paesi come la Germania dove si sono aumentate le imposte senza esentare i redditi più bassi) abbiamo aumentato l'imposizione sui redditi più alti. Non soltanto abbiamo introdotto un'imposta particolarmente onerosa alla fonte che ci aiuterà ad eliminare l'evasione, ma abbiamo aumentato fortemente le aliqute per i redditi più alti; ad un punto tale che in Italia studiosi di chiara fama come il professor Cosciani ci stanno ammonendo che oggi la progressione dell'aliquota è tale che rischiamo di prendere, ad un certo livello, più di quanto non sia l'aumento del reddito. Siamo convinti che in questo settore una revisione seria non la potremo fare che con la riforma tributaria.

Quindi per le imposte dirette, purtroppo, avevamo la strada bloccata. Allora ci siamo rivolti alle altre imposte, e debbo dire che abbiamo tenuto conto della necessità di non aumentare i costi, di non gravare sui consumi popolari. In fondo la logica qual era? Due anni fa in una congiuntura opposta abbiamo diminuito l'imposta sull'energia elettrica; la congiuntura si è capovolta e allora avremmo dovuto aumentare l'imposta sull'energia elettrica. Non l'abbiamo fatto proprio perchè quest'imposta incide su dei consumi popolari. Potevamo incidere su altri consumi (qui l'elenco è stato lungo): poteva trattarsi del tabacco, poteva trattarsi del caffè, poteva trattarsi dell'IGE che ci avrebbe procurato, con un aumento limitato dell'aliquota, un gettito considerevole.

Ma l'IGE dà luogo ad una traslazione e quindi ad un aumento dei prezzi, cosa che noi volevamo evitare. Sarebbe stata fra l'altro una manovra indiscriminata. Invece abbiamo aumentato l'IGE soltanto per i prodotti di lusso ed abbiamo individuato, fra gli altri, un settore che, nel momento presente, noi riteniamo abbia marciato in avanti con una maggiore rapidità di quanto le condizioni obiettive del Paese non consentano.

Noi crediamo che il traffico privato, lo sviluppo automobilistico dei privati abbia cam-

minato troppo rapidamente rispetto ad altri consumi, non soltanto pubblici come gli ospedali o come le scuole, ma anche privati; abbiamo quindi ritenuto opportuno mettere un freno in questo settore. Dicono le opposizioni: « Ma perchè la benzina? Noi vi facciamo delle proposte alternative: la tassa di circolazione, l'imposta sull'acquisto delle vetture ». Ebbene, noi abbiamo considerato questa ipotesi, ma la tassa automobilistica va in grandissima parte alle provincie; con la recente legge sulla riforma della finanza locale abbiamo aumentato la quota per le provincie dando luogo ad una tendenza che io credo sarà vieppiù sviluppata nella finanza regionale e nella finanza locale dei prossimi anni. Perchè dovevamo modificare tutto questo e utilizzare oggi una tassa che è diventata preminentemente una tassa a disposizione delle provincie o degli enti locali e fare una manovra che non era conforme ad una certa razionalità? Allora c'è l'imposta sugli acquisti: dico francamente che personalmente avrei visto con simpatia questa imposta, anche perchè poteva avere davvero carattere transitorio. Ma allora avremmo dovuto introdurla col primo gennaio, cioè al termine di quel vuoto di produzione che ha caratterizzato l'autunno e che ha fatto sì che in Italia abbiamo avuto difficoltà nell'acquisto di macchine italiane e abbiamo visto aumentare l'importazione di macchine straniere. Ma alla fine di quest'anno, quando il ritmo produttivo ha ripreso, sarebbe stato incongruo o perlomeno tardivo mettere una imposta di questa natura che presenta di per sè motivi di perplessità e pone problemi di varia natura: quali macchine colpiamo? Quelle di lusso? Come le distinguiamo? In base a quale potenza? Poneva tutta una problematica che fra l'altro in passato aveva portato gruppi vari del nostro Parlamento ad opporsi a questo tipo di imposta. Allora abbiamo ritenuto di ricorrere all'imposta sulla benzina rinunciando ad altre imposte perchè l'imposta sull'energia elettrica avrebbe sanato la situazione, ma avrebbe colpito le famiglie, l'imposta sull'IGE avrebbe colpito tutti i consumi ed altre imposte avrebbero dato luogo a forti evasioni, come quella sul caffè, mentre l'imposta sul tabacco, pur se avrebbe colpito un consumo che non va aiutato, avrebbe dato luogo ad un forte contrabbando difficilmente contenibile.

Per questo abbiamo ritenuto di manovrare attraverso questa leva. So bene che aumentare imposte è impopolare, ma siamo convinti che, dovendo prendere un provvedimento di questa natura, il settore verso cui si poteva incidere era proprio quello del traffico automobilistico privato e il modo più rapido, meno discriminato e più efficace era quello di operare attraverso la benzina.

Voglio inoltre pregarvi di prendere atto nella nostra linea di due particolari aspetti: non abbiamo toccato la nafta e soprattutto non abbiamo toccato l'olio combustibile: questa è la prima volta che si toccano i prodotti petroliferi solo per il consumo privato. (*Interruzione del senatore Maccarrone Antonino*). Mi illudevo che la spiegazione fosse utile per precisare la posizione del Governo. Se in via strumentale può essere stata utile a mia insaputa anche per altri motivi, tanto meglio: queste osservazioni le avrei fatte comunque.

Vi prego di prendere atto che, aumentando la tassazione sui prodotti petroliferi, non tocchiamo l'olio combustibile, nonostante l'aumento dei costi e un certo rischio di ulteriore aumento che abbiamo all'orizzonte per le maggiori difficoltà di approvvigionamento, dimostrando con ciò che non soltanto abbiamo cercato di non gravare sui consumi popolari, ma anche di gravare il meno possibile sui costi di produzione.

Voglio limitarmi a dirvi che in fondo il provvedimento è di natura congiunturale da un lato perchè frena un settore non essenziale e dall'altro perchè garantisce un assorbimento di potere di acquisto che era necessario in questo momento.

Per concludere, affermo che non vogliamo fissare delle date: preferisco concludere con l'auspicio che si possa quanto prima rivedere questa nostra decisione ed in una situazione più equilibrata per il nostro Paese prendere decisioni meno impopolari. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Senatore Li Vigni, insiste per la votazione dell'emendamento 1. 1?

L I V I G N I . Siccome ci sono alcuni emendamenti che sono particolarmente qualificati, anche per agevolare il lavoro dell'Assemblea, saremmo d'accordo per la prima parte del nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 1 di ritirarla per confluire, diventandone cofirmatari, sull'emendamento corrispondente 1. 2 a firma dei senatori Borsari ed altri, chiedendo, per poter fare questo, ai firmatari di quest'altro emendamento di modificare la potenza da 11 a 12 cavalli fiscali e, nella suddivisione delle aliquote conseguenti, passare da 12 a 13. Firmeremo quindi quell'emendamento e faremo una votazione unica soltanto per la prima parte del nostro emendamento, fermo restando il resto.

B O R S A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O R S A R I . Accetto le richieste del senatore Li Vigni.

D I P R I S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, noi abbiamo ascoltato la replica del signor Ministro ai nostri emendamenti; egli è stato molto cortese nella forma, ma nella sostanza ha respinto ogni possibilità di poter intavolare un colloquio o di raggiungere un incontro sui nostri emendamenti. Noi riteniamo valide le argomentazioni da noi addotte nel corso della discussione generale sul fatto che ormai il consumo della benzina è diventato indispensabile per gli strati popolari, proprio per il fatto che in questi ultimi anni, con lo sviluppo delle grandi città e la necessità sempre maggiore di collegamenti tra città e paesi, non si è approntato l'incremento del servizio pubblico. Ci si è attestati cioè sulla politica voluta dalla Fiat in tutti questi anni, attraverso la costruzione di grosse autostrade e l'immissione nel mercato a getto continuo delle auto private, costringendo soprattutto i lavoratori a fruire anch'essi di questo mezzo per recarsi al lavoro, affinchè per fare sette-otto ore di lavoro al giorno non siano costretti a stare lontani da casa quindici-sedici ore.

Quindi l'aver scelto la leva dell'aumento del prezzo della benzina per ottenere il maggior gettito desiderato è a nostro avviso del tutto antipopolare; questo serve solo agli interessi dei ben ristretti gruppi monopolistici, soprattutto quelli dell'automobile. Ogni giorno noi riscontriamo che cosa vuol dire l'incremento del mezzo privato. In questa grande città dove da parecchi giorni siamo costretti a rimanere, noi vediamo quali siano le conseguenze, per il traffico e per i cittadini, di un tale abnorme sviluppo della motorizzazione.

Abbiamo letto in questi giorni sui giornali la notizia di un certo movimento che sta prendendo piede negli Stati Uniti d'America, dove si cominciano ad inalberare cartelli per la distruzione delle automobili, non proprio nel tentativo di ritornare al mezzo del traino con i muli o con i cavalli, ma perlomeno per poter dare ai cittadini tutti la possibilità di avere una vita serena e non convulsa, anche con la preoccupazione dell'aumento delle malattie.

I nostri emendamenti vogliono quindi ancora riconfermare che vi è la possibilità, attraverso il meccanismo della tassa di circolazione sulle autovetture, di incrementare il gettito, come pure attraverso l'addizionale sull'incremento di valore delle aree, colpendo finalmente prima di tutti gli speculatori delle aree e fermando quelli che già divisino di poter fare speculazioni in quella direzione. Proponiamo poi di colpire attraverso una addizionale di ricchezza mobile i redditi superiori ai 4 milioni e i redditi dei professionisti, comprese quelle categorie di persone che sono alla ribalta della cronaca come i cantanti, i giocatori, gli allenatori di grande fama e così via. Noi abbiamo fatto presente realisticamente questa possibilità, come alternativa alla scelta fatta dal Governo dell'aumento del prezzo della benzina, proprio per incamminarci su una strada opposta. Ebbene, noi riteniamo che questa sia una cosa giusta anche per frenare, onorevoli colleghi, quella corsa continua all'ac-

quisto esasperato di autovetture alla quale abbiamo assistito e assistiamo.

Per concludere, voglio citare un esempio. Tutti noi possiamo constatare che la gente della ricca e media borghesia ai ragazzi che prendono la licenza liceale come premio regala come minimo una Mini-Morris. A noi se eravamo promossi regalavano un paio di scarpe nuove oppure un pallone! (*Interruzioni dal centro*).

Ebbene, proprio per frenare questa tendenza che c'è nel nostro Paese abbiamo voluto esaminare questo problema con i piedi per terra. È una realtà, quella alla quale mi sono riferito, che tutti conosciamo. (*Interruzione dal centro*). Ecco perchè, signor Presidente, nel dichiarare il voto su questi emendamenti e nel chiedere alla sua cortesia che siano votati uno per uno, io dichiaro che il Gruppo del PSIUP li voterà convinto proprio per riconfermare, a conclusione di questa battaglia sull'articolo 1, la sua presa di posizione cosciente su una linea alternativa a quella che ci è stata offerta dal Governo affinchè la tassazione non colpisca un consumo popolare, ma le categorie da considerarsi veramente ricche.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del quarto degli articoli compresi nell'emendamento 1. 2, del senatore Borsari e di altri senatori, che sostituisce il primo degli articoli compresi nell'emendamento 1. 1 — articolo ritirato dal senatore Li Vigni — con la seguente modifica, proposta dal senatore Li Vigni ed accettata dal senatore Borsari: sostituire l'espressione « la potenza di 11 cavalli fiscali » con l'altra: « la potenza di 12 cavalli fiscali » e l'espressione « da 12 a 16 cavalli fiscali », con l'altra: « da 13 a 16 cavalli fiscali ».

Avverto che è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

M A R T I N E L L I . Chiediamo che la votazione sia effettuata con il procedimento elettronico.

P R E S I D E N T E . Poichè, secondo la disposizione transitoria del Regolamento, l'indizione delle votazioni, diverse da quelle per alzata e seduta, da effettuarsi mediante dispositivo elettronico non può avvenire se non siano trascorsi 20 minuti dal preavviso dato dal Presidente, non possiamo procedere alla votazione con il sistema elettronico. (*Commenti*).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Adamoli, Illuminati, Sema, Anderlini, Cavalli, Raia, Abenante, Salati, Soliano, Calamandrei, Valori, Antonicelli, Antonino Maccarrone, Lusoli, Albarello, Sotgiu, Brambilla, Pirastu, Pegoraro e Catalano, hanno richiesto che la votazione sul quarto articolo dell'emendamento 1. 2, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori, con la modifica proposta dal senatore Li Vigni ed accettata dal senatore Borsari, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albarello, Albertini, Anderlini, Andò, Angelini, Antonicelli, Antonini, Arcudi, Arena, Argiroffi, Arnone, Attaguile,

Baldini, Ballesi, Banfi, Bargellini, Barra, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardinetti, Berthet, Bertola, Bertone, Bettiol, Biaggi, Bisantis, Bisori, Bloise, Boano, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosco, Bosso, Brambilla, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro, Carucci, Cassiani, Castellaccio, Catalano, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Celidonio, Cengarle, Cerami, Cerri, Chiariello,

Chiaromonte, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Colella, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppo, Coppola, Corrias Efisio, Crollalanza, Cuccu,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Di Benedetto, Dinaro, Di Grazia, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari, Ferri, Ferroni, Filetti, Filippa, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Fossa, Fusi,

Garavelli, Gatto Caporaso Elena, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Guanti,

Iannelli, Illuminati, Indelli,

La Penna, La Rosa, Leone, Li Causi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lo Giudice, Lombardi, Lucchi, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mancini, Manenti, Mannironi, Marcora, Maris, Martinelli, Masciale, Mazzarolli, Mazzoli, Menchinelli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montini, Morandi, Moranino, Morlino, Murmura,

Naldini, Nencioni, Noè,

Oliva, Orlandi, Orlando,

Pala, Palazzeschi, Palumbo, Papa, Pauselli, Pecoraro, Pegoraro, Pelizzo, Pellicanò, Pennacchio, Perna, Perri, Perrino, Petrone, Picardi, Picardo, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli, Preziosi,

Raia, Renda, Ricci, Righetti, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosa, Rossi, Rossi Doria, Russo,

Salari, Salati, Sammartino, Scardaccione, Schiavone, Schietroma, Scipioni, Scoccimarro, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Signorello, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Tansini, Tanucci Nannini, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauro, Tiberi, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Treu, Tropeano,

Valori, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Verrastro, Vignola, Vignolo,

Zaccari, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini, Zonca, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Donati, Parri, Santero e Togni.

Presidenza del Presidente FANFANI

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Avverto, a norma della disposizione transitoria del Regolamento, che nel corso della seduta probabilmente si procederà a votazione mediante procedimento elettronico.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul quarto articolo dell'emendamento 1. 2, che sostituisce il primo articolo dell'emendamento 1. 1:

Senatori votanti	273
Maggioranza	137
Favorevoli	104
Contrari	163
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del secondo articolo dell'emendamento 1. 1. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. . . .

« La tassa di circolazione di cui alla legge del 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per le autovetture di proprietà di privati consumatori e di potenza superiore agli 11 cavalli fiscali, è aumentata nelle seguenti misure:

da 12 a 16 cavalli fiscali: 50 per cento;

da 17 a 20 cavalli fiscali: 60 per cento;

da 21 ed oltre cavalli fiscali: 70 per cento.

L'aumento di cui sopra non si applica alle autovetture adibite a servizio pubblico.

La tassa di circolazione di cui alla legge del 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni per le imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuori bordo, è aumentata del 70 per cento ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del terzo articolo dell'emendamento 1. 1. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. . . .

« Fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma tributaria verrà applicata sull'attuale imposta comunale per l'incremento di valore delle aree fabbricabili un'addizionale straordinaria erariale pari al 15 per cento dell'imposta netta da pagare.

Sono soggetti a tale addizionale erariale:

a) chi vende un'area fabbricabile;

b) chi la utilizza per edificare, nel caso in cui l'area superi il valore di 10 milioni;

c) chi cede il diritto di usufrutto o di superficie;

d) tutte le aree fabbricabili possedute da società di capitali da oltre 10 anni ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del quarto articolo dell'emendamento 1. 1. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. . . .

« Sulla imposta complementare relativamente ai redditi imponibili superiori ai 4 milioni è applicata una addizionale straordinaria pari al 10 per cento dell'imposta erariale pura ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del quinto articolo dell'emendamento 1. 1. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. . . .

« È istituita un'addizionale erariale da applicarsi sull'imposta di ricchezza mobile categoria C1 professionisti nella misura del 10 per cento sull'imposta pura per i redditi imponibili dei professionisti da 5 a 10 milioni e nella misura del 20 per cento per i redditi imponibili superiori a 10 milioni.

Le stesse addizionali con gli stessi scaglioni verranno applicate sui redditi imponibili

di ricchezza mobile di coloro che esercitano attività professionistica nel campo dello spettacolo e dello sport ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del primo articolo dell'emendamento 1. 2, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. . . .

« Le aliquote previste dall'articolo 146 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in ragione del 7,50 per mille e del 15 per cento, sono elevate rispettivamente a 11 per mille e 23 per cento.

Dall'aumento sono escluse le cooperative rette dai princìpi di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del secondo articolo dell'emendamento 1. 2. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. . . .

All'articolo 81, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, sono soppresse le parole: « in dipendenza di operazioni speculative ».

Allo stesso articolo 81 è aggiunto il seguente comma:

« Concorrono a formare le plusvalenze di cui al precedente comma anche i trasferimenti di costruzioni destinate a civile abitazione, negozi e attività commerciali, effettuati da persone fisiche. Tali plusvalenze si intendono le differenze di valore degli immobili trasferiti conseguite dal momento dell'entrata in possesso a qualsiasi titolo a quello del trasferimento ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del terzo articolo dell'emendamento 1. 2. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. . . .

« Fino all'entrata in vigore della riforma tributaria la esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati, prevista dalle vigenti leggi, è revocata per tutte le costruzioni possedute dalle società immobiliari e commerciali, da enti ed istituti, escluse quelle possedute dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e quelle che usufruiscono di interventi finanziari diretti dello Stato e degli enti locali, nonchè dagli enti di assistenza e beneficenza e dalle cooperative edificatrici a proprietà indivisa rette dai princìpi di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

È revocata altresì l'esenzione di cui al comma precedente per le costruzioni possedute da persone fisiche facenti parte di un nucleo familiare il cui reddito imponibile agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito supera lire 7 milioni ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del quinto articolo dell'emendamento 1. 2. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art....

(*Subordinato all'articolo che precede*)

« È istituita un'imposta speciale sugli acquisti dei seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti:

a) autovetture nuove di cui all'articolo 26, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) imbarcazioni a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuoribordo.

Per i prodotti di cui alla lettera *a*) del precedente comma l'imposta è dovuta quando questi superano la potenza di 16 cavalli fiscali e si applica con le seguenti aliquote:

da 17 a 20 cv fiscali: 13 per cento;

da 21 ed oltre cv fiscali: 30 per cento.

Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente comma l'imposta è dovuta sul prezzo di listino quando questo supera il valore di lire 300.000 e si applica con le seguenti aliquote :

da lire 300.001 a lire 600.000: 10 per cento;

da lire 600.001 a lire 1.000.000: 13 per cento;

da lire 1.000.001 ed oltre: 30 per cento.

Agli effetti del primo comma, per nuove si intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico.

Ai sensi sempre del primo comma, si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera *a*), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel pubblico registro automobilistico e, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera *b*), li acquistino per uso proprio presso industriali o commercianti.

Per i prodotti di cui alla lettera *a*) del primo comma, l'imposta è dovuta a cura del venditore, con diritto a rivalsa sull'acquirente (secondo le norme del decreto luogotenenziale legislativo 18 giugno 1945, numero 399, e successive modificazioni) ed è corrisposta in occasione della registrazione degli atti che, ai termini dell'articolo 6, n. 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture.

Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del primo comma l'imposta è dovuta a cura del venditore, con diritto a rivalsa sull'acquirente stesso ed è corrisposta in base ad apposito documento iscritto da rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni ».

P R E S I D E N T E . Senatore Borsari, insiste sulla votazione di quest'ultimo articolo dell'emendamento 1. 2?

B O R S A R I . Lo ritiriamo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 3, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento 1. 1, *al primo comma, sostituire le parole*: « a lire 15.889 per quintale » *con le altre*: « a lire 13.664 per quintale » *e al secondo comma le parole*: « lire 7.844 per quintale » *con le altre*: « lire 5.601 per quintale ».

1. 3 LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, ALBARELLO, MASCIALE, PREZIOSI, VENTURI Lino, DI PRISCO

D I P R I S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, con questo emendamento e con gli altri successivi noi proponiamo la diminuzione del prezzo della benzina, perchè riteniamo, così come è stato dichiarato da più parti, che l'aumento sancito con il decretone di 22 lire al litro ha colpito un po' tutti, anche l'opinione pubblica e i giornalisti. Questi ultimi infatti nei giorni antecedenti alla approvazione del decreto da parte del Consiglio dei ministri ventilavano la possibilità di un aumento del prezzo della benzina dell'ordine di 10-12 lire al litro. Peraltro quando abbiamo preso conoscenza del contenuto del decreto del Consiglio dei ministri da parte nostra, da parte del PSIUP, vi è stata una presa di posizione netta che poi si è trasferita in quella che è stata la impostazione di politica economica e nella linea che abbiamo prefigurato nelle proposte che la maggioranza del Senato ha respinto; ma poi abbiamo pensato che era opportuno proporre degli emendamenti subordinati al prezzo stabilito dal decreto. Ecco perchè noi cominciamo col nostro primo emendamento, signor Presidente, chiedendo che vengano messi in votazione uno per uno gli emendamenti; e già preannunciamo che sull'1. 7, quello cioè che stabilisce l'aumento del prezzo della benzina a 15 lire anzichè a 22 lire al litro, chiediamo lo scrutinio segreto; sugli altri chiediamo la votazione secondo modalità che il Presidente ritiene opportune.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1. 3. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 4. Se ne dia nuovamente lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « lire 15.889 per quintale » *con le parole*: « lire 13.997 per quintale » *ed al secondo comma le parole*: « lire 7.844 per quintale » *con le parole*: « lire 5.952 per quintale ».

1. 4 LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE, VENTURI Lino, RAIA

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 5. Se ne dia nuovamente lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « lire 15.889 per quintale » *con le altre*: « lire 14.348 per quintale » *ed al secondo comma le parole*: « lire 7.844 per quintale » *con le altre*: « lire 6.003 per quintale ».

1. 5 LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE, VENTURI Lino, RAIA

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 6. Se ne dia nuovamente lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « lire 15.889 per quintale » *con le altre*: « lire 14.699 per quintale » *ed al secondo comma le parole*: « lire 7.844 per quintale *con le altre*: « lire 6.654 per quintale ».

1. 6 LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, DI PRISCO, ALBARELLO, VENTURI Lino, RAIA, MASCIALE

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « lire 15.889 per quintale » *con le altre*: « lire 15.050 per quintale » *ed al secondo comma le parole*: « lire 7.844 per quintale » *con le altre*: « lire 7.005 per quintale ».

1.7 LI VIGNI, NALDINI, FILIPPA, DI PRISCO, VENTURI Lino, RAIA, PREZIOSI, CUCCU

B O R S A R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O R S A R I . Signor Presidente, per le ragioni che abbiamo esposto nella discussione generale nell'illustrazione dei nostri emendamenti, visto che il Governo non ha accolto le nostre proposte, dichiariamo di sostenere e di votare a favore dell'emendamento 1.7 dei colleghi Li Vigni ed altri.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Valori, Piva, Albarello, Naldini, Di Prisco, Li Vigni, Venturi Lino, Raia, Bertone, Mammucari, Moranino, Rossi, Carucci, Pegoraro, Aimoni, Bonatti, Bonazzi, Sema, Vignolo e Menchinelli hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 1.7 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto, che non potrà aver luogo con procedimento elettronico non essendo trascorsi i venti minuti richiesti dopo il preavviso.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albarello, Albertini, Anderlini, Andò, Angelini, Antonicelli, Antonini, Arcudi, Arena, Argiroffi, Arnone, Attaguile,

Baldini, Ballesi, Banfi, Bargellini, Barra, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardinetti, Berthet, Bertola, Bertone, Bettiol, Biaggi, Bisantis, Bisori, Bloise, Boano, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosco, Bosso, Brambilla, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caroli, Caron, Carucci, Cassiani, Castellaccio, Catalano, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Celidonio, Cengarle, Cerami, Cerri, Chiariello, Chiaromonte, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipolla, Colella, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppo, Corrias Efisio, Crollalanza, Cuccu,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Di Benedetto, Dinaro, Di Grazia, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari, Ferri, Ferroni, Filetti, Filippa, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Fossa, Fusi,

Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Guanti,

Iannelli, Illuminati, Indelli,

La Penna, La Rosa, Li Causi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lo Giudice, Lombardi, Lucchi, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mancini, Manenti, Mannironi, Marcora, Martinelli, Masciale, Mazzarolli, Mazzoli, Menchinelli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montini, Morandi, Moranino, Morlino, Murmura,

Naldini, Nencioni, Noè,

Orlandi, Orlando,

Pala, Palazzeschi, Papa, Pauselli, Pecoraro, Pegoraro, Pelizzo, Pellicanò, Pennacchio,

Perna, Perri, Perrino, Petrone, Picardi, Picardo, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli, Preziosi,

Raia, Renda, Ricci, Righetti, Ripamonti, Romano, Rossi, Rossi Doria, Russo,

Salari, Salati, Sammartino, Scardaccione, Schiavone, Schietroma, Scipioni, Scoccimarro, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Signorello, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Tansini, Tanucci Nannini, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauro, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Treu,

Valori, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Veronesi, Verrastro, Vignola, Vignolo,

Zaccari, Zannier, Zannini, Zelioni Lanzini, Zonca, Zugno,

Sono in congedo i senatori:

Donati, Parri, Santero e Togni.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 1.7:

Senatori votanti	265
Maggioranza	133
Favorevoli	98
Contrari	161
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora ai tre emendamenti riguardanti il trattamento per la benzina nel comune di Trieste e nei comuni contermini. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 inserire il seguente:

« L'aliquota ridotta di cui al precedente comma è altresì applicata, per un contingente di 100 milioni di litri annui, relativamente alla benzina immessa al consumo nel comune di Trieste ed acquistata, tramite speciali buoni, dagli automobilisti e motociclisti ivi residenti. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le caratteristiche dei buoni e le modalità per la loro concessione ».

1.9 BOSSO, VERONESI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. . . .

« Ai proprietari di autoveicoli targati Trieste e Gorizia e di quelli compresi nella fascia del confine, di cui all'accordo italo-jugoslavo di Udine e che risultano residenti nelle rispettive province e nell'area di cui alla legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è concesso un contingente annuo di carburante e di lubrificante a prezzo ridotto.

Il contingente di carburante agevolato è assegnato ad ogni singolo possessore di autoveicoli, in relazione al quantitativo di carburante e lubrificante necessario al tipo di autoveicolo per coprire un percorso annuo di 15.000 chilometri.

I prezzi del carburante e del lubrificante agevolati sono determinati in ragione di metà dei prezzi normali del presente decreto ».

1.0.1 FRANZA, NENCIONI, DE MARSANICH, FILETTI, DINARO, TURCHI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art....

« Il Ministro delle finanze assegna un contingente agevolato di benzina e di super carburante per le necessità dei proprietari di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori residenti nei comuni della provincia di Trieste e della fascia di frontiera della rimanente parte della Regione Friuli Venezia-Giulia con la Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia.

Il Ministro delle finanze stabilirà le modalità della concessione ».

1.0.2 SEMA, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BONATTI, ABENANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, BORSARI, FABRETTI, MAMMUCARI

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.9 è già stato illustrato, mentre debbono essere ancora illustrati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

ALBARELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBARELLO. Signor Presidente, noi voteremo a favore di tutti e tre gli emendamenti perchè, pur prevedendo un congegno differente uno dall'altro, tutti e tre sono volti allo stesso scopo: quello di esentare dall'imposta almeno una parte della benzina consumata nel comune di Trieste e nei comuni di Monrupino, Sgonico, Dolina, Muggia e Duino Aurisina. L'emendamento proposto dal senatore Bosso e dal senatore Veronesi assegna un contingente di 100 milioni di litri annui. L'emendamento proposto dai senatori Franza, Nencioni ed altri si riferisce al percorso annuo di 15 mila chilometri. Infine l'emendamento presentato dal senatore Sema lascia al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire le modalità di una concessione per la benzina al prezzo agevolato in questo territorio.

Voteremo a favore di questi emendamenti, signor Presidente, perchè non si può votare contro le leggi dell'economia. In Jugoslavia la benzina normale costa 80 lire al litro e la benzina super 90 lire al litro. Da noi la normale costa 152 lire al litro e la super 162. È del tutto evidente che si ripeterà per la benzina quello che avviene per esempio per i tabacchi; per questi, essendo troppo grande il divario tra il costo dei nostri e quello, per esempio, di quelli svizzeri, aumenta sempre di più il contrabbando. Nei territori di Trieste e dei comuni contermini la gente si reca in Jugoslavia a comprare anche la benzina. E non abbiamo soltanto il danno dell'evasione fiscale, ma anche quello ingentissimo della esportazione della nostra valuta.

Si calcola che ben 7 miliardi vengano spesi in Jugoslavia per l'acquisto della benzina al prezzo di quel Paese.

Ora, tutti gli operatori economici, la popolazione di Trieste e di questi comuni e in special modo i distributori di benzina si sono riuniti, hanno interessato la Camera di commercio, industria e artigianato e hanno dimostrato con un parametro di facilissima comprensione che, pur aumentando il numero delle automobili considerevolmente, il quantitativo della benzina acquistata in Italia diminuisce in maniera inversamente proporzionale.

Perciò noi crediamo che un provvedimento di esenzione dall'imposta erariale sulla benzina per il territorio di Trieste, o quanto meno la concessione di speciali buoni per l'acquisto di un certo quantitativo di benzina a prezzo inferiore sarebbe di grande utilità per la finanza pubblica del nostro Paese e soprattutto verrebbe a pareggiare il trattamento riservato a Trieste poichè attualmente per il comune di Gorizia e per gli altri comuni della provincia di Gorizia un trattamento di zona franca esiste già come esiste per la Valle d'Aosta. Non si capisce perchè ci si ricordi di Trieste soltanto per sventolare le bandiere nei momenti delle feste patriottiche mentre questa città, quando si tratta di fare qualche cosa per la sua sopravvivenza, viene trascurata completamente. Non si fa niente per il cantiere di San Marco, non si fa niente per l'arsenale, non si fa niente

per le attività produttive della città. Noi sappiamo che la città di Trieste vive in una grave depressione economica. Se negassimo anche questo provvedimento non faremmo certo un'opera meritoria e tanto meno patriottica verso quelle popolazioni.

Per questi motivi voteremo a favore di tutti e tre gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Il senatore Sema ha facoltà di illustrare l'emendamento 1. 0. 2. Naturalmente lei ricorda che ha già svolto questa materia quando ha illustrato l'ordine del giorno n. 20. Ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

S E M A . Lo ricordo, signor Presidente. È tardi, lei stesso è stanco, così la Presidenza ed i colleghi, perciò sarò breve.

P R E S I D E N T E . Vorrei rassicurarla, senatore Sema: ho già detto che fino alle nove di domani mattina non sarò stanco.

S E M A . Tutti siamo fatti di carne e ossa, signor Presidente, ma la stanchezza di cui parlo è quella che coglie spesso Governo, Parlamento e parlamentari quando si parla di Trieste e del Friuli-Venezia Giulia, con una specie di fastidio per i loro problemi. Io stesso comincio ad essere preoccupato quando devo parlarne, quasi fossi un questuante e Trieste una città perennemente postulante di privilegi e di elemosine. Onorevoli colleghi, posso dirvi sinceramente che non è così. Non lo è stato in altri momenti e su altri problemi; non lo è sul problema del contingente di benzina che abbiamo espresso in un ordine del giorno prima e in un emendamento poi. Ripeto che la richiesta corrisponde all'allineamento di tutte le forze politiche della città di Trieste, della provincia, della regione Friuli-Venezia Giulia. Nelle brevi pause dell'intenso lavoro di questi giorni ne abbiamo parlato con compagni, amici ed avversari. Debbo dire che non tutti ne hanno compreso scopi e contenuto e mi dispiace anche e soprattutto perchè è colpa mia di non aver avuto la pazienza e la tenacia di spiegarmi; perciò mi scuso se con qualche collega sono stato brusco, irritato per aver dovuto constatare ancora una volta che i problemi delle nostre zone non sono solamente sottovalutati o aprioristicamente respinti, ma semplicemente ignorati. È doloroso, ma è così, ed è quasi inevitabile che in questo modo passino e si impongano i dinieghi, anche i più irragionevoli, di questo e dei precedenti Governi. A dimostrazione citerò qualche osservazione o riserva che mi è stata, così, quasi amichevolmente, opposta. Ad esempio si è detto che noi faremmo con questa proposta un dispetto all'amica Jugoslavia. Non credo che proprio a noi comunisti si possa fare questa osservazione. Quando il Partito comunista italiano e la sua direzione hanno proposto per Trieste la soluzione della zona franca e di contingenti agevolati, i compagni e amici della Jugoslavia non solo non hanno sollevato obiezioni, ma hanno espresso compiacimento ed apprezzamento alla linea del Partito comunista italiano sui problemi economici della città di Trieste. Ed ancora non pare giusto e serio fare a noi comunisti questa insinuazione sulla Jugoslavia. In quel Paese noi non ci siamo stati da occupatori, da torturatori, da spioni ma da compagni, da combattenti ed io con molti altri dei partigiani della regione accanto ai milioni di partigiani jugoslavi a combattere assieme con le armi in pugno contro il fascismo italiano ed il nazismo tedesco. Piuttosto, se vogliono essere veramente amici della Jugoslavia, questi improvvisati internazionalisti delle ultime ore, siano singoli parlamentari o interi gruppi politici, comincino a ricordarsi che in Italia decine di migliaia di sloveni, fratelli degli sloveni della vicina Repubblica, attendono da mezzo secolo che l'Italia e la sua democrazia ne riconoscano i più elementari diritti nazionali, sociali, culturali e si muovano concretamente a sostegno della politica jugoslava per la pace nel Vietnam, nel Medio Oriente e nel mondo! Altri hanno osservato che in Italia ci sono zone ben più tristi di quella di Trieste e della fascia della frontiera della regione. È vero; ma non è negando alla zona la esenzione per una parte del consumo della benzina e del super carburante che risolveremo quei problemi come non è con le parole e con gli ipocriti riconoscimenti che

risolveremo i problemi secolari, millenari di tante zone povere d'Italia. Infine non si tratta di un privilegio, nè di una invenzione dell'ultimo momento: esiste la legge che ratifica l'accordo con la Jugoslavia: essa consente ai proprietari di autoveicoli della zona in parola di acquistare il carburante in Jugoslavia ed anche con il nostro emendamento quei proprietari e solo quelli potranno acquistare il carburante in esenzione sicchè non si verificherebbe in nessun caso il paventato afflusso su Trieste di acquirenti da altre parti del Paese.

La similitudine che con superficialità, mi scusino i signori Ministri, e stata fatta con altre provincie di confine è inesistente perchè non esiste una legge (mi augurerei che esistesse) per Imperia, per Como o per Lecco, per altre zone dell'Italia. E l'emendamento non fa che prenderne atto proponendo le misure per ridurne le conseguenze sui distributori di benzina e sullo stesso fisco. E bastano due dati non miei ma della Camera di commercio, che coincidono con quelli riconosciuti dalla Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, dal comune e dalla provincia, tutti naturalmente di centro-sinistra. Dalle 29.388 macchine del 1962 siamo arrivati quest'anno a circa 75 mila macchine, quasi tre volte tanto. Il consumo della benzina è andato da 27.932.243 litri a 29.560.883. Praticamente è fermo, mentre la motorizzazione è quasi triplicata. Con il consumo medio locale per macchina che è di litri 950 si calcola che nel 1969 il consumo totale sarebbe stato di 70 milioni di litri, di cui dunque 40 comperati all'estero; se si fa il calcolo con il consumo medio nazionale, che è di 1.300 litri annui, si valuta il bisogno 1969 in quasi 95 milioni (che significherebbe 66 milioni acquistati all'estero). Basterebbero queste cifre per non consentire a chicchessia il lusso di risposte e di dinieghi alla leggera. Non è vero ancora che lo stesso stimolo e allettamento all'acquisto della benzina all'estero esista verso la Francia, verso la Svizzera e verso l'Austria, per la semplice ragione che la benzina in Jugoslavia ha il prezzo ufficiale di lire 90, ma pagando in dinari è in realtà di lire 81, vale a dire circa il 40 per cento di meno di quello che è il peso fiscale tributario, l'imposta di fabbricazione su un litro di benzina in Italia!

Egregi colleghi, signor Presidente, ci siamo permessi appunto per queste ragioni di presentare un emendamento in base al quale nulla togliamo al fisco, in base al quale stimoliamo la produzione e la vendita di carburante, permettiamo di continuare a vivere ai benzinai di Trieste e della zona, non togliamo niente all'erario del nostro Paese, non facciamo ingiustizia a nessun altro cittadino d'Italia, proponiamo al Governo un risparmio. Se il Governo, se i partiti di maggioranza non sono in grado di apprezzare il contenuto dell'emendamento e il modo con il quale l'abbiamo formulato (spetta difatti al Ministero delle finanze indicare, strutturare il meccanismo e le modalità di attuazione di questo principio), significa che il rifiuto fa solo parte dei tanti pregiudizi contro Trieste e la zona e contro le nostre proposte. Ecco quanto noi chiediamo alla solidarietà, alla sensibilità, alla buona volontà nei confronti di una giusta causa ai colleghi di questa Assemblea. (*Vivi applausi dalla estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Non voglio dilungarmi, data l'ora tarda, anche perchè la materia è stata già a lungo trattata sia da parte del Gruppo liberale sia da parte del senatore Sema.

Si tratta di giustizia: Trieste chiede questo atto di giustizia; ritengo che ne abbia diritto e che la nuova situazione non muti nulla di quel prelievo fiscale, anzi a conti fatti si avrà un contributo positivo per l'Erario. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo, che avevano già dichiarato di essere contrari all'emendamento 1. 9, di esprimere il parere sugli emendamenti 1. 0. 2 e 1. 0. 1.

F A D A , *relatore*. Sono contrario.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Sema e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento 1.0.2 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Franza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dai senatori Bosso e Veronesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 1.8 e 1.10 il cui contenuto è sostanzialmente identico.

Se ne dia nuovamente lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento 1.1, *dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente*:

« Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

1.8 LI VIGNI, NALDINI, FILIPPA, MASCIALE, PREZIOSI, TOMASSINI, MENCHINELLI, RAIA, DI PRISCO

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Gli aumenti di imposta di cui ai commi precedenti esplicano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1971 ».

1.10 BOSSO, VERONESI

PRESIDENTE. Senatore Bosso, insiste nel suo emendamento?

BOSSO. Rinunzio al mio emendamento ed aderisco all'emendamento 1.8.

DI PRISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Di questa questione non ne abbiamo mai parlato, ma comunque intratterrò i colleghi per poco tempo.

Entriamo, dopo aver respinto tutti gli emendamenti da noi proposti all'articolo 1, nella logica del testo presentatoci per l'approvazione, cioè quello della Commissione. Dobbiamo pertanto prendere atto della realtà che abbiamo davanti. Il Presidente metterà in votazione — credo — l'articolo 1 del decreto-legge di conversione e si metterà perciò in movimento il meccanismo dell'aumento del prezzo della benzina, come è stato predisposto dal Governo e come è stato illustrato dal relatore e dal Ministro.

Dalle dichiarazioni fatte dai rappresentanti della maggioranza e del Governo colgo il fatto che si tratta di un provvedimento congiunturale, come è stato sottolineato più volte. Un provvedimento congiunturale deve avere, proprio per la sua stessa natura, una data fissa ultimativa, per cui non possiamo non stabilire (come è stata abitudine dei vari Governi di centro-sinistra) una data ultima entro la quale il provvedimento avrà vigore.

Le motivazioni addotte dalla maggioranza e dal Governo riguardavano il fatto che si tratta di un provvedimento congiunturale: congiuntura però significa attacco tra una situazione esistente e un'altra che si presume che avvenga.

Riteniamo che il porre il 31 dicembre 1971 come data ultima entro la quale abbia vigore questo aumento della benzina sia espressione di una volontà di risolvere o avviare alla soluzione i problemi della riforma sanitaria per cui non ci sia più bisogno di questo aumento. Ecco perchè proponiamo questa data, cioè che gli aumenti previsti dall'articolo 1 abbiano vigore fino al 31 dicembre 1971. Il Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria insiste per la votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori, su cui la Commissione e il Governo hanno espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Di Prisco, ella ha accennato alla votazione dell'articolo 1. Ebbene, debbo farle osservare che l'articolo 1 come gli altri 69 articoli del decreto-legge non vengono messi ai voti perchè, essendo in sede di conversione, dobbiamo esaminare e votare soltanto gli articoli del disegno di legge di conversione.

Sull'articolo 2 del decreto-legge sono stati presentati due emendamenti identici da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori e da parte del senatore Borsari e di altri senatori. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

2.1 LI VIGNI, PREZIOSI, MASCIALE, MENCHINELLI, DI PRISCO, FILIPPA, TOMASSINI, ALBARELLO, NALDINI

Sopprimere l'articolo.

2.3 BORSARI, CERRI, FORTUNATI, MACCARRONE Antonino, MAMMUCARI, ADAMOLI, BERTONE, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Onorevole Presidente, desidererei illustrare anche l'emendamento 2.2 e gli emendamenti presentati dal mio Gruppo all'articolo 3 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'emendamento 2.2 presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori nonchè degli emendamenti 3.1, 3.3 e 3.2 presentati all'articolo 3 del decreto-legge.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

In via subordinata, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

2.2 LI VIGNI, DI PRISCO, NALDINI, RAIA, TOMASSINI, PREZIOSI, MASCIALE, CUCCU

Sopprimere l'articolo.

3.1 LI VIGNI, NALDINI, MASCIALE, MENCHINELLI, ALBARELLO, PREZIOSI, TOMASSINI, FILIPPA, DI PRISCO

Sopprimere l'articolo.

3.3 BORSARI, CERRI, FORTUNATI, MACCARRONE Antonino, MAMMUCARI, ADAMOLI, BERTONE, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI

In via subordinata, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

3.2 LI VIGNI, RAIA, NALDINI, MASCIALE, DI PRISCO, CUCCU, MENCHINELLI, FILIPPA

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, senatore Di Prisco.

DI PRISCO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la soppressione dell'articolo 2 del decreto-legge era strettamente collegata alla soppressione dell'articolo 1, e lo stesso dicasi per la richiesta di soppressione dell'articolo 3. Tutte le norme di cui avevamo chiesto la soppressione, infatti, erano collegate alla soppressione dell'aumento del prezzo della benzina. Noi ribadiamo il nostro atteggiamento contrario all'impostazione che è stata data al decreto-legge, ma ci rendiamo conto del fatto che, dopo che sono stati respinti i nostri emendamenti all'articolo 1, non ha più validità la nostra propo-

sta di sopprimere gli articoli 2 e 3. Noi quindi non insistiamo e ritiriamo gli emendamenti 2. 1 e 3. 1.

Insistiamo invece sugli emendamenti 2. 2 e 3. 2 per le argomentazioni che già ho prospettato in sede di illustrazione dell'emendamento analogo relativo all'articolo 1 del decreto-legge, cioè proponiamo che come data terminale sia fissata quella del 31 dicembre 1971.

P R E S I D E N T E . Il senatore Borsari ha facoltà di illustrare gli emendamenti 2. 3 e 3. 3.

B O R S A R I . Essendo anche i nostri emendamenti collegati all'impostazione che avevamo dato per la sostituzione dell'articolo 1 del decreto-legge, ritiriamo gli emendamenti stessi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2. 2.

F A D A , *relatore*. La Commissione è contraria.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 2, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 3. 2, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori.

F A D A , *relatore*. La Commissione è contraria.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori è stato presentato l'emendamento 3. 0. 1. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ....

« La dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 393, può essere concessa per un periodo non superiore a 60 giorni, con un tasso d'interesse dell'8 per cento annuo ».

3. 0. 1 LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, DI PRISCO, RAIA, TOMASSINI, MENCHINELLI, MASCIALE

P R E S I D E N T E . Il senatore Li Vigni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L I V I G N I . È una questione che abbiamo già sollevato nella discussione generale, sulla quale abbiamo particolarmente insistito e sulla quale hanno parlato diversi colleghi dell'opposizione. Proprio per l'importanza e concretezza che hanno questi problemi riteniamo che si debba fare qualcosa per cercare di modificare almeno in parte la situazione prevista oggi dalla legge del 28 marzo 1968, n. 393.

Come i colleghi ricorderanno certamente, si tratta di quella agevolazione consistente nel ritardo per il pagamento della imposta di fabbricazione e della imposta generale sull'entrata per i prodotti petroliferi di cui godono le società, che possono avere fino a 180 giorni di rinvio con la concessione di una franchigia di trenta giorni per ogni singola concessione di rinvio ad un tasso di interesse del 5 per cento annuo. Non è il

caso di ripetere i motivi per i quali abbiamo affermato che queste agevolazioni non corrispondono più all'interesse del Paese e neppure alle motivazioni non tanto di diritto, quanto di opportunità esposte dallo stesso Governo a giustificazione del mantenimento di queste norme.

Come ricorderanno i colleghi, si era detto che bisognava mantenere queste norme perchè le società petrolifere fanno un servizio alla collettività nazionale immagazzinando una certa quantità di carburante per eventuali momenti di emergenza. Abbiamo cercato di dimostrare come la situazione contributiva — visto che non era un obbligo di legge, ma una concessione fatta alle società — nella quale si trovano queste società non è favorevole nei confronti del fisco, dato il *deficit* di bilancio ben conosciuto e abbondantemente illustrato.

Per questi motivi abbiamo concretizzato questi princìpi e queste osservazioni nell'emendamento che è ora in esame e che porta il numero 3. 0. 1 con il quale ci proponiamo intanto di abolire questa franchigia di trenta giorni per versare l'imposta di fabbricazione e l'imposta generale sull'entrata dei prodotti petroliferi, perchè riteniamo che non sia una cosa giusta per sè e in particolare perchè riteniamo che sia una cosa due volte ingiusta dal momento che le concessioni anzichè essere sull'arco di centottanta giorni vengono talvolta date per un periodo più ristretto con lo scatto di questa franchigia.

In secondo luogo il concetto stesso della concessione può benissimo esser ridotto ad un periodo inferiore. Si vuole fare un favore a queste società per il servizio che si dice rendano alla collettività: a noi pare che il periodo di centottanta giorni sia una esagerazione e, pur non essendo completamente convinti di quanto è stato addotto come giustificazione del valore di questa concessione, proponiamo di ridurla a sessanta giorni. Infatti ci sembra che dare una dilazione di sessanta giorni sia già una concessione ragionevole nei confronti dell'obbligo che si pone.

Come seconda cosa chiediamo qualche cenno sull'adeguamento del tasso dell'interesse — se ben ricordo ci fu anche da parte del Governo qualche cenno a questo proposito in Commissione — in quanto il 5 per cento di interesse su questa che è una vera e propria sovvenzione, nella situazione odierna, con il costo odierno del denaro, mi pare che non sia un tasso ulteriormente mantenibile ed anche da questo punto di vista proponiamo allora nell'ultima parte di questo emendamento che il tasso di interesse da versarsi da queste società in corrispettivo di questa concessione sia portato perlomeno all'8 per cento che, coi tempi che corrono, è un tasso abbastanza accettabile.

Ecco quindi i motivi per i quali presentiamo ed evidentemente difendiamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F A D A , *relatore*. Non voglio riaprire un discorso che è già stato fatto, e credo ampiamente. Le nostre ragioni le ho esposte in sede di replica; non avevo la pretesa di convincere l'opposizione, ma mi sembra che le nostre ragioni siano piuttosto fondate. Vorrei solo richiamare all'attenzione della Assemblea che esiste la possibilità, da parte del Ministro delle finanze, con proprio decreto annuale, di fissare i modi ed i termini dell'operazione sia in rapporto ai tempi che al tasso di interesse. Quindi il fatto di accettare questa impostazione, che tra l'altro è contraria alla logica dell'articolo 15 della legge delega doganale, a me sembra che sia assolutamente contraddittorio.

Con questo desidero però riaffermare che la Commissione ha osservato che in sede di decreto del Ministro delle finanze indubbiamente il tasso di interesse annuo può essere adeguato al costo attuale del danaro. Ciononostante, con tutta questa premessa, il parere del relatore è contrario all'accettazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, già il relatore nel suo intervento in replica aveva enunciato in modo molto ampio i motivi per i quali l'emendamento proposto dal senatore Li Vigni non poteva essere accolto. Ciò per un insieme di ragioni, anche perchè il provvedimento è legato ad accordi stabiliti in sede CEE, per cui l'esclusione degli interessi per i primi trenta giorni per i prodotti esteri è un fatto ormai stabilito e deciso. Ora, la disposizione che prevede un periodo massimo di dilazione dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE sui prodotti nazionali nonchè il relativo tasso di interesse, deve essere uguale a quella prevista per la dilazione dei diritti doganali per i prodotti esteri. Per questi ultimi prodotti, come è stato ricordato, è già in vigore l'articolo 15 del decreto presidenziale 2 febbraio 1970, concernente concessioni di delega in materia doganale; tale articolo prevede appunto la dilazione per un periodo non superiore a centottanta giorni, con l'obbligo del pagamento degli interessi in ragione del 5 per cento, con l'esclusione dei primi trenta giorni.

Come è stato ricordato dal senatore Li Vigni — e in proposito è stata già data risposta dall'onorevole relatore — in sede di Commissione sono stati portati degli argomenti, che io ritengo altamente validi, dagli onorevoli Ministri dell'industria e del tesoro per far presente la inopportunità, in questo particolare momento, di introdurre una norma che non avrebbe poi diritto di cittadinanza, o perlomeno mal si adatterebbe in questo provvedimento, in quanto vi è tutta una situazione internazionale estremamente delicata, sia per quanto si riferisce a Suez, sia per quanto si riferisce all'interruzione dell'oleodotto, sia per quanto si riferisce alle scorte, in quanto il prezzo dell'olio sul mercato americano è talmente elevato per cui potrebbe esserci un esodo delle stesse scorte nazionali verso gli altri Paesi.

Per questi motivi il Governo ritiene di esprimere parere contrario, pur avendo accettato la raccomandazione di vedere in un secondo momento, con maggior tranquillità, quando la situazione internazionale si sarà — auguriamoci che questo avvenga presto — normalizzata, anche il problema dell'interesse che secondo il senatore Li Vigni dovrebbe essere portato all'8 per cento ma che in questo momento il Governo ritiene debba mantenersi, così come previsto dalla legge del 1968, nel limite del 5 per cento.

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDERLINI. Sono intervenuto fin troppo a lungo sull'insieme del provvedimento, sui singoli titoli, perchè mi possa permettere di rubare altro tempo al Senato. Debbo però chiedere in qualche modo scusa ai colleghi se sulla legge 28 marzo 1968 sono costretto ancora una volta a prendere la parola. Diciamo che la legge ha affidato al Ministero delle finanze una discrezionalità della quale lo stesso Ministero non ha saputo fare uso. Essa era nata probabilmente con l'intenzione di favorire l'azienda di Stato che opera nel settore; e abbiamo finito col concedere l'esenzione di 180 giorni, con un tasso di interesse al 5 per cento e con l'esenzione di 30 giorni ogni trimestre — il che significa probabilmente 120 giorni l'anno — a tutte le società petrolifere, anche a quelle (vorrei che mi sentisse il Ministro delle finanze che non è presente) che presentano dei falsi bilanci, facendo figurare nelle loro uscite l'acquisto del grezzo petrolifero ad un prezzo notoriamente al di sopra di quello praticato sui mercati mondiali. Come poi il Ministro delle finanze possa concedere una agevolazione che è a sua discrezione a delle società che chiaramente frodano il fisco non pagando le tasse e permettendo di fatto una fuga più o meno legalizzata di capitali, io lascio all'intelligenza dei colleghi di intendere.

Però vorrei fare una osservazione al collega Li Vigni. Il collega Li Vigni propone di ridurre da 180 a 60 giorni la dilazione concessa alle società petrolifere; io credo che contemporaneamente egli dovrebbe precisare — ritengo che sia implicito nel testo

del suo emendamento, ma vorrei che ci fosse maggiore chiarezza su questo — che è abolita la franchigia dei 30 giorni, perchè se noi facciamo una periodizzazione di 60 giorni, aggiungendoci i trenta giorni di abbuono, va a finire che i 120 giorni di franchigia che oggi hanno le società petrolifere diventano 180.

Quindi, io voto per l'emendamento proposto dal senatore Li Vigni e da altri senatori, precisando però che l'emendamento stesso deve contemporaneamente mirare a sopprimere la franchigia di 30 giorni di cui alla legge 28 marzo 1968.

L I V I G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Credo che sia implicito. Comunque più esplicitamente si tratta di abolire anche i trenta giorni di franchigia. Colgo l'occasione per chiedere, signor Presidente, di votare il mio emendamento in modo che risultino divisi il problema dei 60 giorni e quello del tasso di interesse, poichè ritengo che vi sia forse qualche possibilità di discutere sul primo, mentre sul problema del tasso di interesse — dissentendo dall'onorevole Sottosegretario — credo che invece si possa eventualmente procedere immediatamente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 3. 0. 1, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori, fino alle parole: « non superiore a 60 giorni ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Li Vigni, insiste sull'ultima parte dell'emendamento 3. 0. 1?

L I V I G N I . Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti, salvo l'eventuale coordinamento, l'ultima parte dell'emendamento 3. 0. 1 presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Procediamo ora all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 4 del decreto-legge.

Da parte dei senatori Bosso e Veronesi è stato presentato un emendamento sostitutivo.

Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'installazione e l'esercizio degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, di imprese esercenti pubblici servizi o industrie automobilistiche sono soggetti a licenza.

La licenza è accordata dal Prefetto competente per territorio, sentite le amministrazioni statali e locali interessate, a soggetti che dimostrino di avere la capacità tecnica organizzativa necessaria ad espletare il servizio di distribuzione di carburanti, ha la durata di qiundici anni e può essere rinnovata.

L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di licenza sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 500 mila lire a due milioni.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sentita una Commissione consultiva composta di esperti e di rappresentanti degli operatori nel settore determina annualmente per ciascuna provincia il numero massimo delle nuove licenze che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.

Gli impianti regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, salvo nuova licenza, cesseranno l'esercizio con il compimento del periodo fissato nel provvedimento di autorizzazione o in mancanza con quello del 15° anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I titolari delle licenze previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti,

con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, salvo il caso di mancato rinnovo della licenza. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione. Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione della licenza. La licenza di esercizio, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, dev'essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il proprietario dell'impianto ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

La licenza può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la licenza stessa. Per la cessione delle licenze da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti, situati in provincie diverse, provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.

I trasferimenti d'impianti per la distribuzione di carburanti da una località ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal Prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

4.7

PRESIDENTE. Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BOSSO. L'articolo 4, come già è stato rilevato in Commissione, contiene delle disposizioni del tutto eterogenee rispetto alle finalità del decreto-legge. Esso affronta molto semplicisticamente un problema assai complesso che riguarda sia la programmazione dei nuovi impianti per la distribuzione di carburanti, sia le modalità per la concessione delle relative autorizzazioni, sia infine la regolamentazione per quanto riguarda la proprietà, la gestione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti.

Il problema è tanto complesso che sebbene da lungo tempo fosse allo studio degli organi competenti non si era mai riusciti a trovare una soluzione soddisfacente. L'articolo 4 tende a prescindere da tutti i problemi connessi con una razionale ed organica politica per il commercio dei carburanti ed accoglie alcune richieste per un maggiore intervento pubblico nel settore della distribuzione dei carburanti, maggiore intervento che, però, non viene nè definito, nè limitato nella sua esplicazione.

In particolare, l'articolo 4 sembra considerare la distribuzione di carburanti come un servizio di pubblica utilità senza alcuna giustificazione che comprovi la necessità di una tale trasformazione per un'attività che finora, sia pure con le dovute limitazioni, era considerata un'attività commerciale. Pur ritenendo che una migliore distribuzione degli impianti potrebbe giovare ad una più ordinata politica commerciale nel settore della distribuzione dei carburanti, non crediamo che sia necessario giungere alla dichiarazione di servizio di pubblica utilità dell'attività relativa. Più che di natura giuridica il problema è di programmazione; programmazione che va correlata sia alla programmazione economica nazionale, sia

soprattutto alla programmazione del territorio e quindi alla pianificazione urbanistica.

D'altra parte la dichiarazione di servizio pubblico per la distribuzione dei carburanti non ha nessuna incidenza sul problema che si vuole regolamentare in quanto abbiamo numerosi esempi di licenze accordate sulla base di una precisa programmazione. Appunto per questo riteniamo che l'articolo 4, così come è stato modificato durante la discussione in Commissione, crei confusione e non serva al problema che si vuole affrontare. Inoltre, ci sembra che non permettere ai distributori già regolarmente autorizzati la continuazione della loro attività procuri loro un grave danno economico.

Noi riteniamo che, per il rispetto dei diritti acquisiti dei proprietari e per la certezza del diritto, sia necessario dare a tali impianti un congruo tempo di prosecuzione in modo che possano essere ammortizzati quegli investimenti che fossero stati fatti in periodi piu recenti. Appunto per questo riteniamo di modificare quasi completamente l'articolo 4 in modo da ovviare ai più gravi inconvenienti che esso creerebbe.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Mammucari e di altri senatori sono stati presentati quattro emendamenti.

Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Sostituire il primo comma dell'articolo con il seguente:

« L'installazione e l'esercizio degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, sono soggetti a concessione. La concessione viene rilasciata dal Presidente della Regione competente per territorio, sentito il parere di una commissione da lui presieduta e composta da rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, dei vigili del fuoco, della Unione Regionale delle Camere di commercio, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei gestori, dell'ANAS, della sovrintendenza ai monumenti, del Genio civile con la partecipazione di un rappresentante delle Amministrazioni Comunali interessate alle singole concessioni ».

4. 2 MAMMUCARI, BERTONE, SOLIANO, PIVA, FUSI, ADAMOLI, SOTGIU, MORANINO

Sostituire il quinto comma dell'articolo con il seguente:

« È istituita presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato una commissione presieduta dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato composta da:

il Direttore delle fonti di energia e dell'industria di base;

1 rappresentante del Ministero dell'interno;

1 rappresentante del Ministero dei trasporti ed aviazione civile;

1 rappresentante del Ministero delle finanze;

1 rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

1 esperto designato da ogni Federazione nazionale di categoria dei gestori;

1 esperto designato dalle società petroli fere.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Le funzioni del Segretario di Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero per la industria, il commercio e l'artigianato.

La Commissione stabilisce gli indici di rapporto fra apparecchi automatici di distribuzione carburanti da installare sul territorio nazionale ed il numero dei motoveicoli, autoveicoli e autostrasporti circolanti nelle singole province il cui rapporto non può essere inferiore a 1/600.

La Commissione oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, può essere

richiesta di pareri su ogni questione riguardante la distribuzione dei carburanti ».

4. 3 MAMMUCARI, BERTONE, SOLIANO, PIVA, FUSI, ADAMOLI, SOTGIU, MORANINO

Sostituire l'ottavo comma dell'articolo con il seguente:

« I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione gratuita degli impianti con contratti aventi una durata non inferiore a nove anni, prevedendo per il gestore il solo obbligo alla vendita di prodotti petroliferi. Ogni risoluzione di contratto può avvenire solo per giusta causa ed al gestore deve essere riconosciuto un trattamento di buona uscita da liquidarsi all'atto della cessazione del contratto.

Il contratto deve altresì indicare i casi che possono consentire la continuazione del rapporto instaurato con il gestore, con i familiari coadiuvanti del gestore in caso di decesso o interdizione di quest'ultimo ».

4. 4 MAMMUCARI, BERTONE, SOLIANO, PIVA, FUSI, ADAMOLI, SOTGIU, MORANINO

All'ultimo comma, dopo le parole: « Ministro per le finanze », *inserire le altre*: « sentiti gli Enti e le categorie interessate ».

4. 5 MAMMUCARI, BERTONE, SOLIANO, PIVA, FUSI, ADAMOLI, SOTGIU, MORANINO

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

M A M M U C A R I . Signor Presidente, vorrei far osservare anzitutto che noi non siamo contrari a una regolamentazione del servizio di distribuzione della benzina; vogliamo però far notare che con l'introduzione nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione dell'articolo 4 proposto dalla Commissione noi siamo in presenza di una delega, senza che ne siano fissati alcuni criteri fondamentali. Seconda osservazione è che attraverso l'articolo 4 praticamente noi trasformiamo un'attività di carattere essenzialmente commerciale, tant'è vero che è retta dal principio dell'autorizzazione e della licenza, in un servizio pubblico con tutte le conseguenze che comporta questa trasformazione. In terzo luogo vogliamo fare osservare che al Ministero dell'industria era in corso un processo di elaborazione di un disegno di legge proprio ai fini di regolamentare l'attività di distribuzione della benzina e questa elaborazione era concordata con tutte le organizzazioni interessate al problema. In quarto luogo facciamo osservare che alla Camera, dopo una lunga trafila e dopo una lunga discussione, si è arrivati a concordare il disegno di legge che regolamenta il settore della distribuzione. La domanda che noi ci poniamo è in che maniera si può arrivare ad un accordo con il disegno di legge che è in discussione, o dovrebbe essere in discussione alla Camera, relativo alla regolamentazione della distribuzione, a meno che non ci troviamo invece di fronte a iniziative per le quali il Potere esecutivo, con un puro e semplice tratto di penna, può trasformare settori di attività commerciale in servizi pubblici, con tutte le conseguenze che una trasformazione di questo genere può comportare. D'altra parte per quanto riguarda la questione della distribuzione — per questo noi insistiamo sulla netta distinzione tra l'attività commerciale nel settore della distribuzione dei carburanti e quella di servizio pubblico — noi teniamo a far presente che, mentre si elaborava il disegno di legge al Ministero dell'industria e si concordava il disegno di legge alla Camera, si è giunti alle elezioni e all'entrata in funzione delle regioni. Se non erro, l'attività di carattere commerciale, l'attività di distribuzione, è di pertinenza delle regioni. Ora, nella sostanza, nell'articolo 4, tranne che le parole « sentito il parere », non vi è nulla che ponga in luce la funzione che la regione dovrebbe avere in questo settore delicato della distribuzione, specie quando si tratta della distribuzione di carburante. D'altra parte, se si voleva arrivare alla definizione di servizio pubblico della distribuzione dei carburanti, tanto va-

leva affidare questo servizio pubblico ad un ente, che già interviene nel settore della distribuzione, oltre che nel settore della raffinazione, quale è l'AGIP. Si sarebbero risolti in questo caso moltissimi problemi e non si sarebbe dovuti arrivare ad una situazione quale quella che ci viene offerta con l'articolo 4.

Io vorrei far presente che la drammaticità della situazione non è quella che ci è stata descritta. Ho qui i dati che ci ha fornito una relazione dell'AGIP. Vorrei far presente come la necessità di arrivare ad una rapidissima conclusione del processo di elaborazione del disegno di legge al Ministero dell'industria poteva anche essere scartata. Cito alcuni dati. Dal 1950 al 1969 siamo arrivati da 560.000 tonnellate di benzina venduta attraverso la rete di distribuzione a 8.550.000 tonnellate. I punti di vendita sono sì aumentati da 7.800 a 38.300, però per ogni punto di vendita la quantità di benzina venduta è passata da 72 tonnellate a 224 tonnellate. Quindi non ci troviamo in presenza di una drammaticità quale quella che ci è stata descritta sia in Commissione industria sia in Commissione finanze e tesoro.

Le questioni che noi abbiamo voluto porre nei nostri emendamenti sono le seguenti: innanzi tutto a chi deve essere affidato il diritto di concedere il servizio di installazione e di esercizio di impianti per la distribuzione di benzina. Deve essere affidato al Ministero dell'industria o deve essere affidato alla regione? Noi riteniamo che debba essere affidato alla regione, non solo, ma che la regione debba anche costituire una commissione ben determinata, con la rappresentanza delle varie organizzazioni dei gestori e dei concessionari, con la rappresentanza dell'ANAS, con la rappresentanza della Sovrintendenza ai monumenti, cioè con tutte quelle forze e quegli organismi che possono essere interessati al servizio della distribuzione. Poniamo in linea subordinata la precisazione della costituzione della commissione ministeriale. Nell'articolo 4 si parla di una commissione consultiva senza stabilire i princìpi secondo i quali questa commissione deve essere costituita. Praticamente sarà il Ministro dell'industria che stabilirà i criteri della composizione della commissione. Noi invece, attraverso il nostro emendamento subordinato, stabiliamo con precisione in che modo deve essere composta la commissione, tenendo presente anche l'entrata in funzione delle regioni.

Per quanto riguarda i criteri per le concessioni, nell'articolo 4 non vengono stabiliti. Non si sa se i punti di vendita devono essere stabiliti in base al numero degli abitanti, in base al numero delle macchine in circolazione, non si sa se i criteri di concessione siano rapportati alla diversità esistente tra la distribuzione nella grande città e la distribuzione che dovrebbe aver luogo in centri turistici che non hanno nè lo stesso numero di abitanti, nè lo stesso numero di macchine in circolazione nel corso di tutto l'anno, nè quali sono i criteri in merito ai punti di distribuzione per le zone montane, per i piccoli centri turistici. Noi vorremmo stabilire un orientamento di massima, come è negli altri Paesi.

In Germania per esempio il criterio relativo alla concessione dei punti di vendita è basato sul rapporto di un punto di vendita ogni 400 macchine in circolazione: noi proponiamo un punto di vendita ogni 600 macchine in circolazione e, se una proposta di questa natura venisse accolta, freneremmo molto l'espansione dei punti di vendita, che avviene in maniera estremamente irrazionale.

Vi è, poi, l'altra questione che riguarda i rapporti con i gestori. Nell'articolo 4 si stabiliscono alcuni princìpi di massima, però non si puntualizzano alcune questioni, alcuni problemi che interessano fondamentalmente i gestori: innanzitutto, la quantità delle prestazioni (i gestori fanno presente che essi accettano solo il principio della prestazione per la pura e semplice distribuzione del carburante e nessuna altra prestazione, nè di carattere reclamistico, nè di altri servizi che i concessionari potrebbero chiedere); secondo, per la conclusione della gestione o per l'annullamento della stessa, che si ricorra al principio della giusta causa, così come è in tutti i contratti di lavoro, e come è stabilito ormai nella legge relativa

allo statuto dei diritti dei lavoratori; terzo, siccome il gestore è in generale un lavoratore che opera in proprio nel settore della distribuzione, stabilire il principio dell'indennità di liquidazione, quando sia liquidata l'attività di gestione; quarto, il pieno riconoscimento del diritto di sciopero in modo da evitare ogni equivoco circa il tempo di chiusura del punto di distribuzione.

Abbiamo voluto porre tali questioni per dare concretezza all'articolo 4 e non lasciare nel vago un articolo che nella sostanza è, a nostro parere, un vero e proprio disegno di legge-delega, senza aver stabilito i criteri secondo i quali la legge-delega deve operare.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Al secondo comma dell'articolo, sostituire le parole: « dal Prefetto competente per territorio e per la Valle d'Aosta dal Presidente della Giunta Regionale » *con le altre*: « dal Presidente della Giunta Regionale competente per territorio ».

4. 1 LI VIGNI, PREZIOSI, ALBARELLO, TOMASSINI, DI PRISCO, NALDINI, MASCIALE, MENCHINELLI

N A L D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N A L D I N I . Signor Presidente, con l'emendamento 4. 1 proponiamo di sostituire al secondo comma dell'articolo 4 le parole: « dal Prefetto competente per territorio e per la Valle d'Aosta dal Presidente della Giunta regionale », con le seguenti: « dal Presidente della Giunta regionale competente per territorio ».

L'emendamento non è di poco conto sia per quanto riguarda la materia sulla quale noi stiamo per pronunciarci, sia da un punto di vista più generale. Vorrei far riferimento particolarmente al problema di carattere generale.

Sono passati 23 anni dall'entrata in vigore di una Carta costituzionale che prevede nell'ordinamento dello Stato l'esistenza del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali, comunali eccetera e non prevede la figura del prefetto; ciò nonostante, come per altre numerose cose del nostro Paese, da anni, il Parlamento ha continuato a legiferare, ad emanare leggi che prevedevano compiti espressamente specificati per i prefetti. Che questo avvenisse finchè non esistevano le Regioni a statuto ordinario era già per noi cosa non ammissibile, ma che questo avvenga anche quando ormai i consigli regionali, ordinari e di carattere speciale, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, mi pare che sia cosa assolutamente insostenibile.

Ecco perchè dicevo che l'emendamento che noi abbiamo presentato non vuole riferirsi soltanto al tipo di materia che noi andiamo regolamentando, ma vuole essere anche una riaffermazione di una concezione che non è soltanto nostra, che non è soltanto dei compagni del Partito comunista, ma che — almeno fino a quando a quel Partito ho appartenuto — era anche dei compagni del Partito socialista italiano. Noi sappiamo qual è sempre stata la polemica del movimento operaio, delle organizzazioni democratiche nei confronti dell'esistenza della figura del prefetto. Ecco perchè chiediamo che l'Assemblea prenda in considerazione il nostro emendamento. E vorrei rivolgere questo invito in modo particolare ai compagni del Partito socialista: cari compagni, a un certo punto dobbiamo pur prendere occasione da una legge, da un decreto, per affermare questo principio. A un certo momento noi dobbiamo prendere una posizione che sia chiara nei confronti della figura del prefetto che, come sappiamo, non deriva il proprio mandato da una elezione, da una scelta di carattere popolare, ma deriva i propri poteri unicamente da scelte che vengono fatte dal Governo. Noi sappiamo come l'esistenza della figura del prefetto limiti le possibilità di sviluppo democratico nel Paese.

Quindi concludo rivolgendomi in modo particolare ai compagni socialisti perchè so che — almeno in passato — sono sempre stati sensibili a questo tipo di argomento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Anderlini è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Al quinto comma dell'articolo, dopo la parola: « parere », *inserire le altre*: « delle Regioni e ».

4. 6

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* A N D E R L I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento tende ad inserire le parole: « delle Regioni e » al quinto comma, laddove si dice che: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti del settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere . . . ». Il testo modificato quindi suonerebbe così: « . . . sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva ».

Questo modestissimo, marginale emendamento fu accolto dalla totalità, credo, dei colleghi della Commissione finanze e tesoro alla fine della lunga discussione in ordine alla attribuzione o meno ai prefetti o ai Presidenti delle Giunte regionali dei poteri di concessione di cui all'articolo 4. (*Interruzioni dei senatori Fada, Formica e Martinelli*). So che siete d'accordo, ma lasciatemi parlare. Del resto questa sera non ho fatto il mattatore in Aula, quindi dovrebbe essermi consentito illustrare brevemente questo emendamento.

In realtà qui non si tratta solo del mio emendamento che di per sè ha un rilievo modesto, visto che l'espressione in esso contenuta era la subordinata della subordinata della subordinata, ma del fatto che, pur essendo stato accolto dalla Commissione e dal ministro Gavà, che anzi suggerì lui stesso una formula che poi io feci mia, e che è quella attuale dell'emendamento, stranamente nel testo della Commissione questo, che fu l'unico emendamento accettato al titolo primo, non risulta pubblicato.

Come mai? Un errore dei funzionari o dei relatori nella confusione dovuta al complesso dibattito svoltosi in Commissione? Il fatto che sia sfuggito non è un fatto secondo me casuale e non è un errore tecnico: il fatto è che noi come Parlamento abbiamo una mentalità per cui legiferiamo — e in parte la responsabilità è anche dell'opposizione — come se le regioni non esistessero. Spesso infatti ci dimentichiamo che su tutto il territorio della Repubblica esiste un ordinamento regionale del quale dobbiamo tenere conto.

Vi prego, con il mio emendamento, di tenerne conto, in forma molto marginale, dato che gli altri emendamenti sono più impegnativi, come quelli del senatore Mammucari e del collega Li Vigni per i quali voterò a favore. Il fatto però che vi siete dimenticati il mio emendamento è forse un'indicazione freudiana del fatto che noi legiferiamo come se le regioni non esistessero.

Il collega Fada del resto, ottimo relatore dal suo punto di vista per questo disegno di legge, ha sostenuto in maniera abbastanza esplicita, chiara e inequivocabile, di fronte alle obiezioni fatte a nome della regione siciliana — il cui statuto contiene clausole molto precise per ciò che riguarda le quote dei tributi erariali che vanno attribuiti ad essa — della regione sarda e di altre regioni, che da parte nostra si legifera in un certo modo per cui se la regione non è d'accordo può adire in base al suo statuto la Corte costituzionale che deciderà in merito. Questo è un brutto modo di pensare, collega Fada, come se noi veramente volessimo ignorare totalmente l'esistenza di un ordinamento regionale ormai efficiente nel nostro Paese e con il quale dobbiamo fare i conti.

Guai se il Parlamento italiano nella sua prossima attività legislativa non terrà co-

stantemente conto dell'esistenza di un ordinamento regionale con il quale fare i conti, perchè in tal caso si avrà un accumulo di ricorsi di fronte alla Corte costituzionale e un conflitto permanente tra gli organi centrali dello Stato e le regioni, senza che vi sia una ragione effettiva, se è vero che tutti quanti — una larga maggioranza per lo meno del Parlamento — abbiamo voluto le regioni per decentrare, per delegare ad esse determinati poteri, per decongestionare l'attività dei due rami del Parlamento nazionale, affinchè esso possa concentrare la sua attenzione sui problemi decisivi della vita politica italiana nel suo insieme, lasciando liberamente operare le regioni nei settori ad esse assegnati dalla Costituzione della Repubblica. Se non entriamo in questo ordine di idee, se continuiamo a commettere dei *lapsus*, come quello relativo al mio modestissimo emendamento, noi diamo la riprova di non avere acquisito quel tanto di novità che abbiamo inserito nella struttura dello Stato e continuiamo a comportarci come se fossimo in epoca non so se napoleonica, albertina, piemontese, centralistica o addirittura in qualche caso borbonica.

Ecco le ragioni per cui, per un modesto emendamento di due sole parole, mi sono permesso di prendere la parola per 5 minuti. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Zuccalà e Catellani è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Aggiungere, in fine all'articolo, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo, sesto e decimo si applicheranno a partire dal novantesimo giorno dalla data di conversione in legge del presente decreto ».

4. 8

C A T E L L A N I . Lo ritiriamo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato l'emendamento 4. 0. 1. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Dopo l'articolo 4, *inserire il seguente*:

Art. . . . .

« Nelle località montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino più di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, può essere accordata la concessione al Comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del Consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in Provincia chieda la concessione entro il termine non minore di 120 giorni fissato dal Prefetto e — in Val d'Aosta — dal Presidente della Giunta regionale ».

4. 0. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Trabucchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, credo che sia necessario spendere meno parole di quelle che ho speso in materia di divorzio, perchè è così evidente che ho ragione che spero che tutti me la diano applaudendo. Il sistema delle concessioni non comporta l'obbligo di servire tutti coloro che certamente devono essere serviti. C'è il pericolo che i distributori finiscano tutti per essere installati là dove si guadagna, mentre in quelle località dove attualmente la benzina è distribuita dai figli del salumiere, del droghiere o magari anche dal sacrista, con l'impianto automatico avanti il negozio perchè non c'è nessuno che si presterebbe altrimenti, cioè nei piccoli centri delle isole e della montagna c'è il pericolo che si resti senza benzina e che sia necessario ritornare al sistema del serbatoio.

Visto questo, ho redatto un emendamento. Mi è parso di capire, dai discorsi che qualche volta amichevolmente faccio col nostro ex presidente senatore Gava, che egli sarebbe disposto ad accettare non un ordine del giorno (perchè non credo all'efficacia degli ordini del giorno, non già alle parole del senatore Gava) ma un'aggiunta dopo il comma quinto che dica qualcosa di questo genere: che nel fare le norme previste da quel quinto comma si deve stabilire che abbiano la precedenza le installazioni che secondo la richiesta dei comuni competenti siano necessarie per il servizio dei centri abitati montani o delle piccole isole, sprovvisti di impianti di distribuzione automatica, o per i centri che siano lontani almeno 15 chilometri (anche venti se si vuole) dal prossimo distributore. Se a favore di centri di questo genere il senatore Gava accetta di imporre praticamente la precedenza nel rifornimento della benzina, allora ritiro lo emendamento; altrimenti domando che sia messo ai voti perchè credo che nessuno di voi voglia lasciare questi piccoli centri alla mercè di quelle società che non ci guadagnerebbero mai portandovi i distributori e quindi non domanderebbero la relativa concessione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento n. 4. 7.

F A D A , *relatore*. La Commissione è contraria.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ho già esposto largamente in Commissione le ragioni per cui non possiamo accettare il criterio dell'autorizzazione nel momento stesso in cui si trasforma in un servizio a carattere pubblico la distribuzione dei carburanti. Questa trasformazione è contenuta nella stessa formulazione dell'emendamento proposto dai senatori Veronesi e Bosso, laddove attribuiscono al Ministro dell'industria la facoltà, anzi il dovere, di determinare anno per anno il numero dei distributori da impiantarsi su tutto il territorio nazionale; il che significa che la libertà di commercio garantita dall'articolo 41 è superata, in questa materia, in ragione del carattere pubblico del servizio di distribuzione dei carburanti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 4. 7, presentato dai senatori Bosso e Veronesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 4. 2.

F A D A , *relatore*. Abbiamo già detto in Commissione le ragioni per cui siamo contrari a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo a esprimere il parere.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Siamo contrari a questo emendamento anche perchè il Gruppo comunista accetta il criterio della concessione la quale non può essere data che su base nazionale con la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Siamo contrari a tutti gli altri emendamenti che sono proposti perchè, quanto alla giusta causa, devo richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che i gestori non sono lavoratori dipendenti: sono degli imprenditori, sia pure piccoli, e quindi ad essi non si può estendere, non è giusto estendere il concetto della giusta causa introdotto nei settori dell'industria e del commercio soltanto per i lavoratori dipendenti ed in determinate aziende che abbiano un determinato numero di dipendenti. Non si può neanche riconoscere ai gestori il diritto di sciopero. Semmai si dovrebbe parlare di diritto di serrata — ma non credo che il Gruppo comunista voglia riconoscere il diritto di serrata . . . (*interruzione del senatore Cipolla*) — proprio perchè si tratta non di lavoratori dipendenti, ma di gestori autonomi ossia di imprenditori.

F I L I P P A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L I P P A . A proposito dell'emendamento n. 4. 2 presentato dal senatore Mammucari e da altri senatori vorrei spiegare anche perchè noi non abbiamo ritenuto di presentare una proposta differente da quella del Governo. In sede di discussione generale e in sede di discussione degli emendamenti relativi al primo articolo noi abbiamo già sottolineato con forza che non possiamo accettare che la regolamentazione del sistema della distribuzione della benzina sia fatta con un decreto-legge. Questa regolamentazione avrebbe potuto essere discussa approfonditamente dal Parlamento in ben altro modo. E il Parlamento avrebbe potuto decidere su questa questione senza il cappio al collo della scadenza dei termini per la conversione del decreto.

Del resto, in sede di Commissione industria ci siamo soffermati alcune volte su questo problema e abbiamo chiesto precise spiegazioni al Ministro; non ricordo più esattamente, ma da parte dell'allora Ministro dell'industria onorevole Tanassi quando ci fu lo sciopero dei benzinai e poi anche da lei, onorevole Gava, abbiamo ottenuto la promessa che avremmo discusso a fondo la materia; e qualcuno di noi propose anche di sentire, sempre in sede di Commissione industria, le categorie interessate a questo problema.

A parte la lentezza, questo è il solo modo per arrivare alla elaborazione di una disciplina completa di questa materia che non interessa solo i benzinai e le grandi società petrolifere ma in definitiva ha attinenza con una serie di problemi, come quello del paesaggio, che io qui non voglio enumerare per non andare troppo per le lunghe.

Questa procedura, secondo noi, è impropria. Questo è stato il motivo per cui noi non abbiamo ritenuto di presentare un progetto diverso dal vostro; forse abbiamo fatto male e hanno fatto bene i compagni comunisti a presentare comunque all'interno della vostra logica una proposta differente. Noi però vogliamo ribadire in questa sede con forza, nell'appoggiare totalmente l'emendamento che propone il senatore Mammucari, che questa procedura è impropria e secondo noi il riferimento all'articolo 77 della Costituzione sul modo di agire del Governo credo che in questo caso sia pertinente. Con questo ripeto e concludo: non è che non conosciamo il caos esistente nel sistema di distribuzione della benzina (anche se io concordo pienamente con Mammucari che non si tratta di quel disastro di cui si parla) nei confronti del quale riteniamo che sia necessario un intervento, ma non crediamo che il tipo di intervento che il Governo propone sia adatto e non crediamo soprattutto che la procedura sia adatta perchè ha impedito quella collaborazione reale necessaria delle categorie interessate e del Parlamento italiano che ha il dovere e il diritto di fare le leggi. Con questo ribadisco la nostra opposizione al tipo di procedura e aderisco alle tesi esposte dal senatore Mammucari.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 2 presentato dal senatore Mammucari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 4. 1.

F A D A , *relatore*. Sono contrario per le stesse ragioni per le quali ho dichiarato di essere contrario all'emendamento 4. 2.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono contrario anche perchè è evidente che, avendo accettato il principio che il Ministro dell'industria deve dettare i criteri e determinare il numero anno per anno dei distributori in tutto il territorio nazionale, non può questa facoltà essere data alle regioni le quali, avendo un potere autonomo, non possono essere costrette ad accettare le direttive, i criteri e le determinazioni numeriche del Ministero dell'industria e riporterebbero perciò le cose allo stato di disordine che si vuole evitare.

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A N D E R L I N I . Signor Presidente, io dico che se non avessi avuto altre ragioni per votare a favore degli emendamenti dei senatori Li Vigni e Mammucari queste ragioni me le avrebbe ancora una volta date il ministro Gava col suo intervento. Egli ha parlato con una visione rigidamente centralistica e burocratica dello Stato, dicendo che le regioni agiscono per un conto, mentre il Ministero decide per un altro. Ma le regioni ci sono, onorevole Gava, e tra poco io mi auguro che cominceranno a legiferare anche contro le leggi che noi abbiamo magari approvato in sede nazionale.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, faccia una dichiarazione succinta su questo argomento.

A N D E R L I N I . L'ho fatta, onorevole Presidente,: ho detto che l'onorevole Gava mi ha offerto un argomento di più per votare a favore dell'emendamento 4. 2.

P R E S I D E N T E . Io credo che, ammaestrato da questo precedente, l'onorevole Gava d'ora in avanti dirà semplicemente se accoglie o non accoglie un emendamento.

L I V I G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Credo senz'altro che sarà meglio che il ministro Gava cerchi di limitarsi a dire solo se è d'accordo o non è d'accordo perchè io non avevo nessuna intenzione di fare dichiarazioni di voto; però adesso ne faccio una da un punto di vista giuridico e costituzionale. L'affermazione fatta dal ministro Gava è sostanzialmente sbagliata dal punto di vista costituzionale, perchè non è vero che, per il solo fatto che la concessione deve essere riservata alla competenza del Ministro dell'industria e solo per questo, non vi possa essere una concessione poi a loro volta alle regioni perchè attuino le cose che diciamo (ovvero le regioni non vengono tirate in ballo a proposito della concessione perchè non le vogliamo tra i piedi). Allora diciamo chiaramente e nettamente che l'ultimo capoverso dell'articolo 117, concernente i poteri delle regioni, è ancora più ampio di questo potere ridotto che si potrebbe chiedere. L'ultimo capoverso stabilisce che le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme... (*Interruzione del ministro Gava*). Abbia pazienza, mi lasci finire; ha ragione veramente il Presidente quando la prega di lasciar finire. Dicevo dunque che l'ultimo capoverso stabilisce che le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. Ora, anche ammettendo il principio — ed è discutibile — che non si debba affrontare il problema di riempire già adesso di contenuti e di poteri le regioni, anche cioè partendo dal principio che lei sarà il principe assoluto delle concessioni ai distributori di benzina nel nostro Paese, non è vero che sulla base della legislazione e della Costituzione non possa essere dalla legge previsto che questo suo potere sia poi delegato, con tutti i limiti che vogliamo, alle regioni.

Ecco quindi che il senso della difesa della regione anche da questo punto di vista ha un grosso valore. Dico, infatti, con franchezza che ho la netta impressione che stiamo partendo molto male per le regioni, poichè quando anche su cose di piccola portata come questa si trova il modo di respingere gli emendamenti, volendo cristallizzare una situazione negativa nei confronti della regione, rischiamo veramente di dimostrare che anche se le regioni si sono costituite c'è chi cercherà a lungo di impedire che abbiano effettivi poteri. Tutto questo, quindi, mi rafforza nella convinzione del valore dell'emendamento che abbiamo presentato.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Domando di parlare. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Devo dire due brevissime parole a chiarimento della mia tesi e a confutazione di quanto ha affermato il senatore Li Vigni. È dunque accertato che la materia di cui trattiamo non è di competenza diretta delle regioni. Gli stessi proponenti ammettono che dovrebbe il potere centrale delegare alle regioni le attribuzioni di cui stiamo trattando. Senonchè nel loro emendamento non hanno avanzato una richiesta del genere, ma hanno chiesto che si sostituisca al potere centrale il potere delle regioni, ritenendo che questa sia una loro competenza propria.

In secondo luogo desidero far osservare al senatore Li Vigni che qui non si tratta di una questione di carattere costituzionale. Io ho detto che, una volta premesso, con il voto che è stato dato dal Senato, che i criteri debbono essere impartiti dal Ministro dell'industria, è chiaro che tutto il potere di regolamento della materia su base nazionale non può che spettare al Ministro dell'industria.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 4. 1, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 4. 3.

F A D A , *relatore.* La Commissione è contraria.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 4. 3, presentato dal senatore Mammucari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 4. 6.

F A D A , *relatore.* Siamo favorevoli.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Sono d'accordo: in effetti a questa conclusione si era giunti in Commissione. Signor Presidente, dovrei chiarire anche un altro punto che mi sembra sia stato dimenticato nella redazione dell'articolo 4.

A proposito delle concessioni in Commissione si era stabilito che non dovessero essere inferiori agli anni 7 e non già agli anni 9, come è scritto nel testo in esame, perchè non è possibile, con la riduzione della durata massima a 15 anni, fare due concessioni che abbiano entrambe una durata non inferiore ai 9 anni . . .

F A D A , *relatore.* Non è vero, perchè sono state introdotte le parole: « salvo il caso di mancato rinnovo della concessione ».

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* In quel caso si era parlato di anni 9.

F A D A , *relatore.* Il testo della Commissione dice: « sia fisse che mobili di durata non inferiore agli anni 9, salvo il caso. . . ».

F O R T U N A T I . Non è ammissibile deformare la decisione della Commissione!

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 6, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

F A D A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A D A , *relatore.* Il ministro Gava ha fatto poc'anzi notare che la dizione: « di durata non inferiore agli anni 9 » è inesatta perchè, essendo stata portata la concessione a 15 anni anzichè a 20, nel periodo di 15 anni non possono esser fatti due contratti di 9 anni ciascuno.

Tale obiezione l'aveva fatta il senatore Fortunati in Commissione e infatti si era sospeso l'esame dell'articolo in attesa di poterlo coordinare meglio. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Ho interpellato allora il Ministero dell'industria che mi ha fatto presente che c'era già un accordo, tra le compagnie e i gestori, sul termine dei 9 anni. Poichè si trattava in sostanza di una questione puramente formale che poteva portare a serie difficoltà su questo accordo che era stato fatto tra compagnie e gestori, mi è stato suggerito di aggiungere la clausola: « salvo il caso di mancato rinnovo della concessione ». Al mattino, quando ho ripreso questo discorso in Commissione, come ricordano i presenti, si è detto: va bene, questa può essere una soluzione. Il senatore Fortunati dice che non è una soluzione. Può anche darsi che abbia ragione a sostenere la tesi che chi non è titolare di una concessione di 18 anni non potrebbe firmare il secondo contratto perchè è titolare solo di una concessione per ancora sei anni. Io non so se dal punto di vista giuridico questo sia esatto e perfetto. Però mi sembra che con la clausola « salvo il caso di mancato rinnovo della concessione », che è stata detta e approvata in Commissione, si fosse risolto il problema fattomi presente dal Ministero per quanto riguarda l'accordo tra compagnie e gestori.

Ripeto comunque che la questione sta come risulta dagli atti (che, sia detto per inciso, non ho redatto io) e che si tratta di una pura e semplice questione formale, su cui non c'è disaccordo di sostanza.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, io non discuto se sia preferibile il testo discusso dalla Commissione o il testo che risulta presentato all'Assemblea: non faccio alcuna questione a questo riguardo. Se la soluzione indicata è più favorevole ai gestori, per me sta bene. Però in Commissione il testo non mi risulta essere stato approvato. In Commissione io sono stato dall'inizio sino alla fine dei lavori. Non sono colpito da manifestazioni di arteriosclerosi . . . (*Interruzione del senatore Fada*). Un momento, senatore Fada: in Commissione sto vicino al Presidente, e in Commissione la questione è stata sollevata solo da me.

A N D E R L I N I . È vero.

F O R T U N A T I . Quindi non è materialmente possibile, a meno che non sia avvenuto in qualche brevissima pausa della riunione ufficiale della Commissione, che il testo sia stato approvato. Ripeto, non faccio alcuna questione. Mi sono arrabbiato semplicemente perchè si insiste a dire che il testo è stato approvato. Ebbene no. Se il testo prospettato costituisce la soluzione migliore, ben venga la soluzione migliore; io non ho mai fatto questioni di forma. Ma non credo si possa farmi passare per smemorato o per negligente!

P R E S I D E N T E . Senatore Martinelli, cosa può dirci nella sua veste di Presidente della Commissione?

M A R T I N E L L I . Onorevole Presidente, lei comprende che mi trovo in un certo imbarazzo psicologico perchè mi sembra persino inutile dichiarare qui che il testo che risulta approvato è quello che appare dai verbali che, giorno per giorno, sono stati pubblicati negli atti del Senato, sia pure in forma non stenografica, ma succinta. Presiedevo io e sono testimone di questa approvazione.

Devo dire che, avendo noi discusso per circa 40 ore e avendo dovuto parecchie volte chiedere ai colleghi che nelle loro conversazioni private tenessero la voce non molto alta, può darsi benissimo che a qualcuno sia sfuggito qualche elemento della discussione.

P R E S I D E N T E . Avrà notato che anche in Aula si chiacchiera!

M A R T I N E L L I . Sì, l'esempio scende sempre dall'alto!

Dicevo dunque che può darsi che sia sfuggito a qualcuno dei colleghi, in assoluta buona fede, il fatto che si sia pervenuti ad una certa delibera. Ma io non posso che rendere testimonianza di questo verbale. Grazie.

V A L O R I . Cosa dice il resoconto della Commissione?

P R E S I D E N T E . Senatore Valori, il Presidente della Commissione le ha chiarito adesso cosa dice il resoconto della Commissione, perchè si è riferito proprio al verbale della Commissione.

V A L O R I . Credevo che l'avesse con sè.

P R E S I D E N T E . Lei capisce che non è possibile da parte di un Presidente di Commissione portarsi dietro anche tutti i verbali.

Mi pare del resto che lo stesso senatore Fortunati in questo momento non ponga la questione della validità o meno di questo testo. (*Interruzione del senatore Fortunati*). Senatore Fortunati, quando lei si troverà in Commissione, potrà risollevare i problemi delle procedure interne della Commissione stessa. Ora però abbiamo una dichiarazione precisa, formale del Presidente della 5ª Commissione che ci assisura che il testo in esame è quello risultante dai lavori della Commissione medesima.

F O R T U N A T I . Vuol dire che in 5ª Commissione i rapporti cambieranno.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A N D E R L I N I . Desidero, in questa sede, dare atto al collega Fortunati dell'assoluta veridicità della dichiarazione che egli ha resa in quest'Aula. Anche io ho partecipato ai lavori della 5ª Commissione e credo che non mi si possano rimproverare assenze. Ricordo con precisione l'episodio, perciò il collega Fortunati ha tutte le ragioni per protestare.

Del resto, cari colleghi, diciamolo francamente, che il testo di questo articolo 4 sia stato per lo meno manomesso sulla questione riguardante il mio modestissimo emendamento è provato dalle parole stesse del ministro Gava.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, per la verità, le parole del ministro Gava non dicevano che era stato manomesso: ammettevano solo che poteva essere stato trascurato il suo suggerimento. (*Proteste del senatore Anderlini*).

F O R T U N A T I . Il Presidente Martinelli non esclude che per altra via ci si sia dimenticati qualche cosa o sia stata scritta una cosa diversa.

P R E S I D E N T E . Il senatore Martinelli ha detto per la verità una cosa nettamente differente.

M A R T I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I . I verbali sono stati redatti con la consueta diligenza e tempestività dai funzionari, ai quali più volte ho reso elogio: una notte i lavori sono terminati verso le ore 3,30 e al mattino presto il resoconto sommario della seduta era già stampato. In un caso è anche capitata la richiesta di una rettifica del verbale — e qui c'è il senatore Di Prisco che l'ha chiesta — il che vuol dire che ognuno dei colleghi aveva facoltà, in caso di errore materiale, di fare delle correzioni. Questo non è mai stato fatto e non ho alcun motivo di ritenere che siano intervenute manomissioni di verbali, come ha dichiarato il senatore Anderlini.

Penso perciò che un'affermazione di questo genere non possa essere fatta senza dare delle prove, se si vuole avere il dovuto rispetto per il lavoro di tutti noi, oltre che per quello della Commissione; ed io affermo nuovamente che — a mio giudizio — quello che è stato verbalizzato corrisponde a quanto è stato deliberato.

P R E S I D E N T E . Devo far osservare ai senatori Fortunati e Anderlini che il rilievo da loro formulato ha almeno il difetto di giungere tardivamente. Comunque, come ha ricordato il Presidente della 5ª Commissione, successivamente alla riunione della Com-

missione, chi ha voluto ha potuto anche far notare e correggere eventuali discrepanze. Perchè allora non è stato sollevato questo problema? Probabilmente perchè — e ne do un'interpretazione ottimistica — il senatore Fortunati non esclude che la dizione comparsa nel testo sottopostoci sia anche giusta. Ed allora se questo è lo spirito, poichè mi pare che nè il senatore Fortunati nè il senatore Anderlini abbiano avuto intenzione di incidere sulla buona fede del Presidente della 5ª Commissione e degli altri colleghi, mi pare che si possa considerare chiuso l'incidente.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Vorrei — e domando il consenso della Commissione — proporre un emendamento su questo punto e ritornare all'espressione: « di durata non inferiore agli anni sette » per ragioni giuridiche, poichè non si sa come si possa poi stipulare il secondo contratto di anni nove quando la residua concessione sia soltanto di anni sei.

È evidente che, stipulandosi la prima concessione con la durata non inferiore agli anni sette, la seconda si può stipulare per anni nove, coprendo in tal modo tutto l'arco di tempo dei quindici anni che è previsto nel disegno di legge. Ciò mi sembra, dal punto di vista giuridico, molto più corretto e chiaro. L'emendamento suona quindi così: « non inferiore agli anni sette » cancellando l'inciso « salvo il caso di mancato rinnovo della concessione ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sull'emendamento proposto testè dall'onorevole Ministro.

FADA, *relatore.* Io non ho nessuna difficoltà ad accettare la proposta del Ministro Gava.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire, all'ottavo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, la parola: « nove » con l'altra: « sette » ed a sopprimere le parole: « salvo il caso di mancato rinnovo della concessione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 4.4, del senatore Mammucari e di altri senatori.

FADA, *relatore.* La Commissione è contraria.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Anche il Governo è contrario.

LI VIGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI VIGNI. Vorrei esprimere i motivi per i quali voterò a favore di questo emendamento e vorrei nello stesso tempo sottolineare che non si tratta di un emendamento di poco conto, ma di un emendamento che può incidere in maniera notevole proprio sulla vita delle famiglie di coloro che avranno successivamente, dai concessionari principali, il compito materiale di portare avanti la distribuzione dei prodotti petroliferi. Infatti, questo emendamento è il tentativo — mi pare — di rimediare a quella che è la scelta principale, che noi non abbiamo condiviso, che è stata portata avanti fino adesso dalla maggioranza, di un tipo di concessione chiamiamola impropriamente primaria, che è una concessione che, nella stragrande maggioranza dei casi, finirà nelle mani delle grandi società petrolifere; cioè finirà nelle mani di concessionari che dovranno per forza di cose per un numero di persone notevole — ecco perchè non è un emendamento di poco conto questo — dare poi materialmente la loro concessione a terze persone per portare avanti il lavoro.

Chi abbia avuto occasione di avere contatti con la categoria dei gestori — anch'io per parte mia ho avuto occasione di avere contatti con queste categorie diciamo addette immediatamente alle pompe: non quindi i concessionari maggiori con i quali avrà direttamente contatto il Ministro dell'industria, per esempio, quando dovrà dare le concessioni — sa che esistono situazioni delle quali dobbiamo tener conto. Nell'emendamento Mammucari si dice che bisogna prevedere che il titolare della concessione, colui cioè che poi porta avanti materialmente il lavoro, possa chiedere soltanto l'obbligo della vendita di prodotti petroliferi: con questo andiamo a mettere il dito su uno dei motivi di contrasto, di agitazione, di tensione che ci sono in questo campo. Infatti, sappiamo già benissimo come vanno le cose. Quanti obblighi parapetroliferi vengono buttati sulle spalle di colui che poi materialmente porta avanti l'operazione di vendita dei prodotti petroliferi, alcuni di carattere anche abbastanza grosso ed impegnativo? C'è, per esempio, il problema di tenere in piedi il bar vicino alla stazione di distribuzione; novanta volte su cento si tratta di bar terribilmente deficitari che nessuno vuole. Quindi si tratta di un grosso impazzimento ed addirittura di una spesa per la terza persona che, pur di tenere in questo modo aperto il discorso con il suo concessionario principale, è obbligata a sostenere un aggravio ulteriore. Non parliamo poi degli aggravi secondari: sappiamo benissimo che gli omaggi che vengono dati in gran parte poi sono pagati al concessionario principale che li dà per la distribuzione gratuita. Non insisto su questo. Sono cose grosse e piccole per le quali credo che non sia campato in aria ma abbia un fondamento l'affermare che debba essere previsto per il gestore solo l'obbligo di vendita dei prodotti petroliferi. Se poi a parte, con altra contrattazione e con altra discussione, si vorrà dare altri compiti al gestore, lo si faccia con un altro tipo di contrattazione ma non siano automaticamente inseriti in questa concessione a terze persone della distribuzione della benzina.

Mi pare, quindi, che sia un emendamento da non prendere sotto gamba perchè cerca di rimediare, in parte almeno, ad alcune difficoltà pratiche, reali non inventate che esistono per un gran numero di distributori di benzina e che si presenteranno ancora in grande quantità perchè anche in Commissione (senza riaprire una parentesi rispetto a quello che è successo prima; non c'è dubbio che questo articolo 4 è stato uno dei più tormentosi, dei più complicati nella discussione in Commissione) si arrivò ad ammettere che in gran parte queste concessioni finiranno nelle mani delle grosse società e che quindi ci saranno problemi di questo genere.

Per quanto riguarda le ultime due righe dell'emendamento, che, dicevo, appoggio e voto, quelle che si riferiscono al caso di decesso o interdizione del gestore, sono obbligato a rifare una domanda che ho fatto in Commissione quando si arrivò a questo articolo 4. Me lo ricordo perchè — caso strano e caso raro, dirà il Presidente — non intervenni per niente sull'articolo 4 in Commissione. Dissi solo (non ne feci oggetto di un emendamento e non intendo neanche farne oggetto di emendamento in questa sede; chiedo solo che se ho ragione rimanga una traccia agli atti) che oltre al caso di decesso o di interdizione c'era il problema di chi avesse una malattia grave che non rientra nè nel caso di decesso nè nel caso di interdizione, che dal punto di vista squisitamente giuridico ha tutto un altro significato e ha dei precisi limiti. Io vorrei sapere, proprio perchè non penso che ci sia da fare per questo caso un emendamento, se nella dizione: « caso di decesso o di interdizione » nel quale il contratto passa ai familiari si debba intendere compreso anche il caso di una prolungata malattia che senza la sciagura del decesso però metta il titolare praticamente non in grado di adempiere alle funzioni e quindi lo ponga al rischio di essere cacciato dalla stazione da parte del concessionario originario.

T R A B U C C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, senza approvare l'emendamento in esame che noi non potremmo votare per non dare scan-

dalo si potrebbe arrivare ad una soluzione un pochino intermedia e cioè a dire che i contratti di sub-appalto debbano essere fatti secondo una formula tipo approvata dal Ministero. Credo che il ministro Gava l'accetterebbe. Il contratto tipo dovrebbe essere approvato dal Ministero perchè è interesse di tutti che il servizio vada bene e che si abbia un minimo di garanzia per quelli che lavorano per la distribuzione della benzina.

P R E S I D E N T E . È un'esortazione quindi al ministro Gava a trovare una formula, non è un emendamento all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Mammucari, insiste per la votazione dell'emendamento 4. 4?

M A M M U C A R I . Signor Presidente, ritiro l'emendamento poichè ritengo che la questione contenuta nell'emendamento sia di tale natura da non potersi risolvere nel corso del dibattito in Aula perchè presenta problemi di carattere sindacale estremamente complessi. Farei, quindi, la proposta che tutti i problemi collegati a questo emendamento facciano parte di trattative nel corso della elaborazione delle norme regolamentari per l'attuazione dell'articolo 4 tra il Ministro e le organizzazioni interessate.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* È evidente che il Ministro, nella formazione del regolamento, terrà conto dei vari interessi e avrà contatti con le organizzazioni sindacali e terrà conto anche dei problemi che sono stati qui sollevati senza peraltro dimenticare che si tratta, in questa materia, di contrattazioni private per le quali noi non possiamo stabilire una pubblica disciplina.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 4. 5.

F A D A , *relatore.* Sono contrario.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 5, presentato dal senatore Mammucari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 4. 0. 1 del senatore Trabucchi.

F A D A , *relatore.* Mi rimetto all'Assemblea.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Io accetto il concetto esposto dal senatore Trabucchi e ritengo di poterlo assicurare che nei criteri che verranno dettati dal Ministero si terrà conto appunto delle esigenze dei centri isolati, lontani. Se intende aggiungere un comma dopo il comma quinto io non ho nessuna difficoltà. Ma stia tranquillo che, nelle direttive che il Ministero darà, sarà tenuto conto senz'altro delle esigenze dei centri montani isolati.

T R A B U C C H I . Sarà bene metterlo per iscritto.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Propongo allora di inserire, alla fine del quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge, le seguenti parole: « Nel determinare i criteri devono essere tenute presenti le esigenze dei lontani centri abitati ».

T R A B U C C H I . Sono d'accordo su questa proposta per cui ritiro l'emendamento 4. 0. 1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

F A D A , *relatore.* Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Ministro.

ALBARELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBARELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che il testo sostitutivo proposto dall'onorevole Ministro all'emendamento Trabucchi sia quanto mai generico; è una promessa generica ed era molto migliore il testo proposto dal senatore Trabucchi. Qui ci danno dell'aria fritta, senatore Trabucchi, al posto di un articolo ben preciso. Comunque, per parte nostra, facciamo nostro l'emendamento Trabucchi e chiediamo che sia votato perchè ci pare molto pertinente, molto giusto. Ci sembra che finalmente, una volta tanto, in questa legge sia stato proposto un emendamento che riguarda la povera gente e le località abbandonate del nostro Paese. Si è fatto tutto il decretone per le grandi città e per i grandi centri dimenticando il Mezzogiorno e la povera gente; e si vuole sopprimere proprio questo emendamento che riguarda le zone che non hanno niente! Non capisco perchè vogliamo sopprimere proprio questo emendamento.

Signor Presidente, facciamo nostro l'emendamento Trabucchi, ma vorremmo chiedere al senatore Trabucchi se col suo emendamento intendeva dire che i comuni avrebbero gestito in proprio le pompe di benzina.

TRABUCCHI. Che potevano gestirle in proprio o affidarle ad altri.

ALBARELLO. In questo senso mi permetto di far mio l'emendamento Trabucchi, ma con una formulazione differente per quanto attiene alla meccanica della concessione. Mi pare che il testo che propongo dovrebbe essere migliore. In sostanza proporrei che l'ultima parte dell'emendamento fosse del seguente tenore: « ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ». La ragione è molto semplice: se prevediamo tutto questo meccanismo di andare a domandare al prefetto, il quale emette un'ordinanza e un decreto, questi comuni non avranno mai la pompa di benzina, mentre se fissiamo il criterio automatico dei 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, quei comuni che non hanno la pompa di benzina o che distano 15 chilometri possono chiederla, possono gestirla in proprio, possono subaffittarla. E in questa maniera credo che avremo riempito una lacuna evidente di questa legge. Per questo noi chiediamo che venga messo in votazione l'emendamento Trabucchi modificato con i nostri suggerimenti.

PRESIDENTE. Cioè con la dizione da lei proposta?

ALBARELLO. Cioè con questa variante alla parte finale: « chieda la concessione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Dovrà allora essere posto ai voti l'ex emendamento Trabucchi fatto proprio dal senatore Albarello, con la modifica che è stata testè detta dal senatore Albarello. (*Interruzione del senatore Trabucchi*).

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 4. 0. 1 con la modifica proposta dal senatore Albarello.

FADA, *relatore*. Mi rimetto alla decisione dell'Assemblea.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Anch'io mi rimetto all'Aula però devo osservare che l'emendamento Trabucchi nella interpretazione orale testè da lui data stabilisce una precedenza assoluta nelle concessioni a favore dei centri isolati, il che naturalmente non può essere accettato nell'economia generale che deve seguire il Ministero.

La variante del senatore Albarello aggrava ancora la situazione, cioè è contraria al criterio essenziale del disegno di legge perchè sembra ammettere l'automaticità delle iniziative di impianti di stazioni di carburanti a favore dei comuni, il che verrebbe ad alterare il sistema (*Commenti del senatore Tomassini*).

Si tratta di luoghi in cui non andrà nessuno, dice lei, il che significa che non vi an-

dranno le società, mentre io ritengo che sia molto più giovevole per questi centri isolati dire alle società, che vogliono stabilire delle stazioni in città, che devono contemporaneamente stabilire delle stazioni e delle pompe anche nei centri isolati.

Ho l'impressione che i comuni non faranno mai nulla perchè non potranno aggravare i loro bilanci, con i *deficit* che già devono sostenere.

Per queste ragioni, pur non facendone una questione, esprimo parere non favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 0. 1, ritirato dal senatore Trabucchi e fatto proprio dal senatore Albarello, con la modifica proposta dal senatore Albarello stesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procediamo alla controprova. Chi non approva l'emendamento 4. 0. 1, con la modifica proposta dal senatore Albarello, è pregato di alzarsi.

È approvato.

Procediamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5 del decreto-legge.

Da parte dei senatori Li Vigni, Di Prisco, Naldini, Preziosi, Filippa, Menchinelli, Masciale e Cuccu è stato presentato l'emendamento 5. 1 tendente a sopprimere l'articolo 5.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, su quest'emendamento che tende a sopprimere l'articolo 5 del decreto-legge devo fare alcune considerazioni che sono alla base della posizione da noi assunta anche per quanto riguarda gli articoli successivi; considerazioni che partono da questioni di ordine generale per quanto concerne certi tipi di consumi esistenti nel nostro Paese e il tipo di imposizione fiscale esistente per alcuni consumi.

Nell'evoluzione del nostro Paese abbiamo visto che vi sono alcuni tipi di consumi di carattere popolare che, via via, secondo le condizioni economiche della nostra società, si sono venuti sviluppando. Abbiamo così all'inizio del secolo una tendenza che porta all'accentuarsi del consumo di vino, su cui si afferma poi da parte governativa e delle amministrazioni comunali la necessità di un'imposizione — il dazio che si riscuoteva allora — proprio perchè questo consumo popolare viene, via via, allargandosi e quindi verso di esso è facile indirizzare l'imposizione fiscale.

Quest'orientamento si è verificato fino all'inizio della prima guerra mondiale, quando, soprattutto nelle regioni più fredde, è cominciata ad apparire una nuova scelta non ancora generalizzata, quella relativa al consumo dei prodotti alcolici (penso soprattutto al consumo più popolare che è quello della grappa). Anche in quell'occasione non parve vero agli amministratori di allora — che erano evidentemente tutti amministratori borghesi — porre in essere questo meccanismo dell'imposizione fiscale, che era sempre un'imposizione indiretta, sia per le imposte di carattere erariale, sia per le imposte di consumo, cioè il dazio.

Dopo la guerra mondiale (in un momento che le statistiche individuano in modo abbastanza preciso e di cui si è parlato anche in un recente convegno tenutosi a Verona) si è affermata una ripresa nel consumo delle acque minerali, con una diminuzione del consumo generale di vino e un mantenimento pressochè stabile del consumo di alcolici. Si è avuto quindi un ulteriore intervento di carattere fiscale sia a livello di imposizione erariale sia a livello di imposizione comunale, da una parte attraverso l'imposta di fabbricazione e dall'altra attraverso le imposte di consumo.

Questo è stato l'orientamento fino al periodo successivo alla prima guerra mondiale: si collegavano questioni attinenti a imposizioni di carattere erariale alle imposte di consumo, a beneficio queste ultime delle amministrazioni comunali e a beneficio dello Stato le prime. Attraverso questo meccanismo, si è verificata evidentemente una incidenza sul consumo, sia per le abitudini che avevano le popolazioni di varie zone, a

seconda delle tradizioni, delle temperature eccetera, sia per il peso che su questi prodotti veniva ad essere esercitato dall'imposizione tributaria o dall'imposizione del dazio. Via via nel tempo il gusto della gente per quanto riguarda il consumo dei prodotti alcolici ebbe durante il periodo fascista un regresso come quantità di consumo di alcolici, dovuto sia al fatto che vigeva l'autarchia e quindi vi era proibizione di importare determinati prodotti, sia anche al fatto che all'interno venivano prodotti dei surrogati.

Io allora ero ragazzo e so bene che cosa erano quei prodotti perchè vedevo le persone anziane, come le donne di campagna, che non riuscivano a rinunciare al loro tradizionale bicchiere alla mattina quando si alzavano al cantar del gallo.

Su questo indirizzo si è portata una legislazione propria di uno Stato borghese che cerca non attraverso una lotta contro gli abusi del consumo di alcolici, ma attraverso un meccanismo che porti quattrini all'erario ed ai comuni, di frenare questo consumo. Su questo la legislazione fascista si è allargata parecchio e le mercuriali — che sarebbero le voci espresse in termine tecnico — venivano accrescendosi insieme alle imposizioni perchè tra l'altro erano di facile acquisizione sia per le finanze comunali, sia per l'erario. Questa tendenza esistente nel nostro Paese si è accentuata dopo la prima guerra mondiale e durante il fascismo ed era legata a questioni inerenti la facilità di riscossione delle imposte sia di carattere erariale sia comunale. Infatti non ritengo che questo tipo di imposizione tuttora esistente possa frenare una tendenza alle abitudini diverse a seconda delle regioni o delle località. Io, ad esempio, faccio parte di una regione dove vi sono bevitori molto robusti che non disdegnano di gustare sia il prodotto della vite sia quello dei viticci, parlo della grappa.

Questo gusto o necessità della gente ha fatto sì che nel dopoguerra, a causa anche della necessità per le amministrazioni comunali di entrate di facile riscossione, vi fu la tendenza di continuare con queste imposizioni sulle bevande e sugli alcolici indipendentemente dall'andamento statistico dei consumi. Ecco perchè continuate a portare l'attenzione sempre su quest'imposizione indiretta su consumi popolari.

Vi è stata una forte lotta nel Parlamento (tutti voi colleghi lo ricorderete) diversi anni fa per poter togliere l'imposta di consumo sul vino; e ci si è arrivati lasciando a carico dello Stato l'ammontare fissato a quel periodo da erogarsi alle amministrazioni comunali. Invece, per quanto riguarda i prodotti alcolici si è continuato in questa imposizione. Anche in questo campo il gusto della gente del popolo non è mutato. Se dovessimo andare nelle nostre campagne o nei nostri villaggi di pianura o di montagna, vedremmo che nei bar le bottiglie di cognac o di whisky rimangono quasi sempre piene anche la domenica, mentre si succedono spesso le bottiglie di grappa o di rhum, l'inverno, per fare il punch quando c'è freddo e così via.

Vi è quindi un certo tipo di prodotto che si deve ritenere di consumo veramente popolare. Io non penso che si debba arrivare addirittura a quanto è accaduto ad un mio conoscente, e nostro compagno, della provincia di Verona il quale è stato pescato dalla Guardia di finanza a fare la grappa clandestina che, tra parentesi, è molto buona; è ancora quella che sa di fumo e la qualità della grappa si sente proprio, quando si stappa, dal sapore di fumo che proviene dal fatto che si brucia la legna sugli alambicchi per la distillazione. Questo mio conoscente è stato preso dalla Guardia di finanza in una zona di montagna mentre stava facendo questa grappa. Si è svolto il processo e l'avvocato difensore ha tentato le solite argomentazioni per cercare di evitare una condanna a questo montanaro che, ad un certo momento, si è difeso da sè. È andato tranquillo davanti al giudice a dire: signor giudice (lo ha detto in veronese perchè non è capace di parlare in italiano) io ho una moglie che si trova in un periodo critico e poichè le vengono forti mal di testa ho provato a farglieli passare con la camomilla dei campi, le ricette della nonna eccetera. Ma il mal di testa non le passava; l'unica maniera era prendere un fazzoletto, inzupparlo della grappa che faccio io e met-

terglielo in testa: la poveretta stava meglio. E il giudice lo ha assolto proprio perchè si è ricordato di alcune tragedie familiari.

Ho voluto raccontare questo per ricordare che in alcune zone noi abbiamo il fenomeno del contrabbando della produzione della grappa; perchè accade questo? Perchè evidentemente il consumo della grappa, soprattutto nei paesi di collina e di montagna, è diventato un uso che completa l'insieme dell'alimentazione. Ecco perchè su quest'articolo il primo rilievo che facciamo è che non si è operata nessuna differenziazione tra prodotti sui quali si può mettere anche una pesante imposta erariale (chi vuol bersi il bicchierino di whisky ha evidentemente la possibilità di pagarlo, perchè costa caro) e altri prodotti. Io ho citato quest'esempio della grappa perchè il suo uso, nel nostro Paese, è largamente diffuso; l'Italia non è tutta pianura, e se questa abitudine c'è, allora dobbiamo dire che si tratta di un consumo popolare. Ho ricordato all'inizio che nel Veneto, nel Friuli, nell'Alto Adige c'è questa abitudine che ormai dura da secoli; e la vecchia quando si alza la mattina molto presto (è sempre la vecchia che si alza per prima) per prima cosa si beve il suo grappino e si fa la sua presa di tabacco. (*Interruzioni e proteste dal centro*).

R O S A . Basta con la grappa: ci stai ubriacando!

Voce dal centro. I nostri nonni facevano queste cose!

V A L O R I . Infatti lui parlava della vecchia di casa. Se foste stati attenti avreste capito. (*Richiami del Presidente*).

D I P R I S C O . Io voglio dire che c'è il problema dell'articolo 5 che non affronta la differenziazione. Devo sostenere che si tratta di un prodotto di largo consumo popolare che viene considerato alla stessa stregua degli altri.

P R E S I D E N T E . D'accordo, ma parli dell'epoca in cui viviamo, non di quella dei nostri nonni.

D I P R I S C O . Ma il problema è di stabilire se c'è o no un consumo di questo genere e quali caratteristiche esso abbia. Insomma, se io devo dimostrare che si tratta di un consumo popolare bisogna pure che dica che non si tratta soltanto della grappaccia che andiamo a berci in giro. (*Vivaci interruzioni dal centro. Repliche del senatore Albarello*).

Manca quindi in quest'articolo 5 uno degli elementi di fondo che è proprio quello della differenziazione. Il Governo è venuto a sostenere che la struttura portante di questo provvedimento è il passaggio di risorse dal consumo privato al consumo pubblico, che cioè con esso si intendono scoraggiare determinati consumi privati per incoraggiare determinati consumi pubblici; ma bisogna proprio dire che, per quanto riguarda questa mancata differenziazione nell'articolo 5, si tratta di una carenza molto grossa e palese; quanto meno sarebbe stata necessaria l'indicazione di una scala di determinati tipi di alcolici sui quali si poteva imporre una tassa modificativa della precedente imposta di fabbricazione. Non si poteva generalizzare, così come è stato fatto, in direzione di determinati prodotti che sono di largo consumo popolare. Ripeto che l'Italia non è una pianura, ma per tre quarti è montagna e collina. Per molti mesi all'anno la povera gente consuma queste sostanze. (*Vivaci interruzioni dal centro*). Succede anche da voi, credo, che il pensionato, dopo che ha ritirato le 18-20 mila lire di pensione, per prima cosa va a prendersi il grappino. E allora, si tratta di un consumo popolare o no?

La questione, semmai, ripeto, poteva riguardare determinate abitudini che si sono formate in questi ultimi tempi e che sono proprie della società dei consumi. Poteva riguardare soprattutto alcuni tipi di liquori che, attraverso l'imbonimento della propaganda, sono stati quasi imposti ad alcuni strati della popolazione.

Allora io avrei capito questa maggiore imposizione fiscale e la possibilità, attraverso l'imposta di fabbricazione, di raggiungere questo obiettivo; ciò ci poteva trovare consenzienti.

Ma quando il Governo afferma che la struttura portante del decreto, il suo scopo è quello di trasferire risorse agli investimenti per poi incrementare i consumi pubblici, e poi arriva a queste cose, è evidente che vi è stato un difetto di elasticità mentale.

Ma non è solo questione di elasticità mentale: in realtà si persiste in un indirizzo di politica economica che continua a colpire certi prodotti, come si è sempre fatto nel tempo, senza operare una discriminazione.

Prima di diventare parlamentare, io ero un daziere e quindi conoscevo le cosiddette mercuriali. Naturalmente, per esercitare il mio mestiere, non è che dovessi conoscere soltanto la maniera in cui i contrabbandieri cercavano di non pagare le imposte, ma come studioso dovevo cercare di comprendere anche quale dovesse essere l'evoluzione di queste stesse imposte in relazione alla evoluzione dei consumi.

Ecco perchè mi sono convinto molto presto che l'imposta sul vino era da scartarsi.

Insomma, quando parliamo di imposizione fiscale, dobbiamo sempre tenere presente la tendenza che vi è nel campo dei consumi. Tutti ricordiamo, quando venne di moda la Coca-Cola, che si abbandonò il vino; ma poi per fortuna il popolo italiano ha capito che era meglio ritornare alle origini.

Quindi, per quanto riguarda il consumo di prodotti alcolici, c'è certamente una dinamica delle tendenze che, secondo il nostro parere, doveva essere tenuta presente da parte del Governo.

Ecco perchè noi chiediamo la soppressione dell'articolo: non perchè non comprendiamo che bisogna intervenire per scoraggiare il consumo di determinati prodotti che costano molto e che sono a disposizione di determinate categorie di persone agiate ma proprio in relazione ad una scelta diversa di politica economica e quindi di imposizione fiscale che secondo il nostro parere dovrebbe muoversi in altre direzioni. Perchè allora sì, se vi è una volontà politica di colpire determinati strati di ricchezza, in quel momento si possono trovare dei meccanismi. Badate che se estraiamo dal contesto questi articoli allora ci potreste chiedere perchè non approviamo questi provvedimenti così presi a uno a uno, ma essi sono nella logica di tutta una scelta ed è per questo che la nostra opposizione è precisa.

Ho detto succintamente, mi pare, le ragioni ... (*Commenti dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non lo fate pentire d'aver parlato succintamente!

D I P R I S C O ... per le quali chiediamo la soppressione dell'articolo 5 proprio nella logica di questa nostra scelta di un indirizzo di carattere alternativo globale a tutto il sistema e quindi invitiamo il Senato ad appoggiare questa nostra iniziativa che vuole essere proprio un contributo a trovare una strada diversa per quanto riguarda le entrate tributarie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame .

F A D A , *relatore*. Il discorso del collega Di Prisco è stato piuttosto ampio ma devo semplicemente fare osservare che se noi attuassimo integralmente la sentenza CEE dovremmo aumentare molto più di quanto è stato aumentato. È attraverso un meccanismo complesso, che probabilmente egli non ha considerato in tutti i sette o otto articoli, che si è riusciti a fare il minor danno possibile. Quindi tutta la teoria svolta sui consumi popolari, alla luce di questa realtà, non sta in piedi. Pertanto sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5. 1 presentato dal senatore Li Vi-

gni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

In via subordinata, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

5. 2 LI VIGNI, DI PRISCO, NALDINI, PREZIOSI, FILIPPA, MENCHINELLI, MASCIALE, CUCCU

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . La data considerata è uguale alla precedente e le ragioni sono le stesse che ho illustrato prima.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

F A D A , *relatore*. La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Procediamo all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 6 del decreto-legge.

Da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

6. 1 LI VIGNI, FILIPPA, ALBARELLO, CUCCU, TOMASSINI, NALDINI, RAIA, MASCIALE, DI PRISCO

M A R T I N E L L I . Ritengo che sia precluso.

D I P R I S C O . Non è che questi emendamenti siano preclusi, ma c'è un motivo di palese incompatibilità con la richiesta che facciamo noi. In questo senso non insistiamo sull'emendamento 6. 1 e ritiriamo gli altri emendamenti presentati agli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Di Prisco sono stati testè ritirati gli emendamenti presentati dal senatore Li Vigni e da altri senatori agli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

In via subordinata, dopo l'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge, aggiungere il seguente:

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971.

6. 2 LI VIGNI, MASCIALE, MENCHINELLI, PREZIOSI, ALBARELLO, DI PRISCO, RAIA, CUCCU, FILIPPA

Sopprimere l'articolo 7 del decreto-legge.

7. 1 LI VIGNI, MASCIALE, MENCHINELLI, PREZIOSI, ALBARELLO, DI PRISCO, RAIA, CUCCU, FILIPPA

In via subordinata, aggiungere il seguente comma all'articolo 7 del decreto-legge:

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971.

7. 2 LI VIGNI, FILIPPA, RAIA, NALDINI, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU, TOMASSINI

Sopprimere l'articolo 8 del decreto-legge.

8. 1 LI VIGNI, FILIPPA, RAIA, NALDINI, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU, TOMASSINI

In via subordinata, aggiungere il seguente comma all'articolo 8 del decreto-legge:

« Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

8. 2 LI VIGNI, FILIPPA, VENTURI Lino, RAIA, TOMASSINI, CUCCU, DI PRISCO, MASCIALE, MENCHINELLI, NALDINI

P R E S I D E N T E . All'articolo 9 del decreto-legge è stato presentato, da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori, un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo 9 del decreto-legge.

9. 1 LI VIGNI, VENTURI Lino, FILIPPA, RAIA, TOMASSINI, CUCCU, MASCIALE, MENCHINELLI, NALDINI, DI PRISCO

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Questo emendamento si riferisce ai prodotti provenienti dall'estero. Ora, come ricordava testè il relatore, è vero che i liquori riguardano molto l'estero. C'è un problema dei sei Paesi del Mercato comune e ci sono i liquori di altri Paesi. Per citarne qualcuno posso parlare del Bacardi proveniente dalle Antille, del whisky proveniente dalla Scozia. Per questi liquori voi chiedete questi provvedimenti. Su questo tipo di liquori, se io dovessi prendere l'articolo in sè e per sè, mi trovereste consenziente. Cioè, se c'è da fare un sacrificio sui consumi, questa è una scelta che può essere fatta, cioè una scelta di prodotti che sappiamo essere prodotti di consumo di classi agiate e non certo di classi popolari, sui quali in un momento difficile per il nostro Paese si può portare un'imposizione di carattere tributario. Quindi, sotto questo punto di vista, estrapolando il principio, mi sembra che non vi dovrebbero essere opposizioni. Ma il problema si ricollega alla struttura portante, a tutto il movimento del decreto. Questa è la ragione per la quale noi chiediamo la soppressione dell'articolo: per una ragione di struttura, nel senso che tutti i consumi vengono colpiti con imposizioni indirette. Questa è la ragione per la quale siamo contrari proprio per una scelta di ordine generale che è stata fatta da parte del Governo e della maggioranza per questo decretone, alla quale noi invece abbiamo contrapposto una scelta di carattere diverso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F A D A , *relatore*. La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori è stato presentato, sempre all'articolo 9 del decreto-legge, un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

In via subordinata, aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

9. 2 LI VIGNI, TOMASSINI, RAIA, DI PRISCO, NALDINI, FILIPPA, MASCIALE, CUCCU

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Richiamo le argomentazioni che ho già portato prima.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F A D A , *relatore*. La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Procediamo all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 10 del decreto-legge.

Da parte dei senatori Li Vigni, Tomassini, Raia, Di Prisco, Naldini, Filippa, Masciale e Cuccu è stato presentato l'emendamento 10. 1 soppressivo dell'articolo.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . A sostegno di questo emendamento porto le stesse argomentazioni che ho svolto a proposito dell'articolo 9 e lo stesso vale per l'emendamento 10. 2.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento 10. 2 presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori.

L I M O N I , *Segretario*:

In via subordinata, aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

10. 2 LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, RAIA, CUCCU, MASCIALE, TOMASSINI, MENCHINELLI, DI PRISCO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F A D A , *relatore*. La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 10. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Procediamo all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 11 del decreto-legge.

Da parte dei senatori Li Vigni, Filippa, Naldini, Raia, Cuccu, Masciale, Tomassini, Menchinelli e Di Prisco è stato presentato l'emendamento 11. 2, tendente a sopprimere l'articolo.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Questo emendamento trae la sua ragion d'essere dagli emendamenti precedenti. E lo stesso vale per l'emendamento 11. 3.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura allora dell'emendamento 11. 3 presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori.

L I M O N I , *Segretario*:

In via subordinata, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

11. 3 LI VIGNI, NALDINI, MASCIALE, MENCHINELLI, FILIPPA, DI PRISCO, CUCCU, RAIA, VENTURI Lino

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F A D A , *relatore*. Sono contrario.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Segnana e Athos Valsecchi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine all'articolo, il seguente comma:

« Le norme di cui ai commi primo e secondo non si applicano alle acquaviti di vinaccia di produzione nazionale ».

11. 1

P R E S I D E N T E . Non sono presenti i senatori presentatori dell'emendamento.

B U R T U L O . Faccio mio l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Burtulo, vuole illustrare l'emendamento?

B U R T U L O . L'emendamento si illustra da sè, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F A D A , *relatore*. Mi rimetto al Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario e prega il senatore Burtulo di ritirare l'emendamento che non ha una ragion d'essere perchè si costituirebbe un'eccezione che non è comprensibile.

P R E S I D E N T E . Senatore Burtulo, mantiene l'emendamento?

B U R T U L O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Li Vigni, Naldini, Masciale, Menchinelli, Filippa, Di Prisco, Cuccu, Raia e Lino Venturi è stato presentato, all'articolo 12 del decreto-legge, l'emendamento 12. 1 tendente a sopprimere l'articolo.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . L'articolo 12 prospetta il problema dei cali effettivi che si verificano durante la lavorazione o il deposito di determinati prodotti alcolici, oppure che si verificano in sede di ridistillazione o di rettificazione.

Vi è una norma di carattere generale che tende a prevedere la quantità di calo derivante dalla lavorazione di questi prodotti (questo calo viene esonerato dal pagamento delle imposte erariali).

L'osservazione che deve essere fatta è che per quanto riguarda il calo dobbiamo tener conto di alcuni fattori; prima di tutto dei recipienti: infatti se si mette un prodotto in recipienti diversi, il calo può essere diverso.

I produttori guadagnano proprio sul calo perchè vanno in cerca sempre di determinati involucri per la conservazione della merce in cui il calo è minore, perchè tanto viene consentito.

Anche di questo mi pare ci si debba preoccupare. Ci sono determinati orientamenti che vanno avanti, determinate situazioni che si modificano anche in un campo tradizionale come può essere questo; ci si accontenta invece di stabilire il massimo per quanto

riguarda l'abbuono per i cali effettivi che molto spesso non corrispondono. Io capisco che questa è la cifra media che viene applicata per gli alcolici, su cui la Guardia di finanza fa i controlli in base al prontuario che possiede e che tutti abbiamo visto. Però mi pare che si doveva differenziare a seconda del prodotto perchè i prodotti non sono l'uno uguale all'altro: differiscono i prodotti e differiscono i recipienti. Per questa ragione io sono contrario all'articolo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori è stato presentato, sempre all'articolo 12 del decreto-legge, un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

In via subordinata, aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

12. 2 LI VIGNI, NALDINI, FILIPPA, MENCHINELLI, PELLICANÒ, PREZIOSI, RAIA, CUCCU, DI PRISCO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F A D A , *relatore*. La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12. 1, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 2, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Li Vigni, Naldini, Filippa, Menchinelli, Pellicanò, Preziosi, Raia, Cuccu e Di Prisco è stato presentato, all'articolo 13 del decreto-legge, l'emendamento 13. 1 tendente a sopprimere l'articolo.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevole Presidente, rinunciamo ad illustrare l'emendamento, pur mantenendolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F A D A , *relatore*. La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13. 1, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti sull'articolo 14 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

14. 1 LI VIGNI, VENTURI Lino, RAIA, DI PRISCO, FILIPPA, CUCCU, PREZIOSI, PELLICANÒ, TOMASSINI, NALDINI

In via subordinata, aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

14. 2 LI VIGNI, NALDINI, MASCIALE, MENCHINELLI, FILIPPA, DI PRISCO, TOMASSINI, ALBARELLO

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Quella dei contrassegni di Stato è una invenzione che non so di chi sia. Comunque vorrei fare una domanda molto semplice: quanto ricavate dalla norma che avete introdotto? Io veramente non so se il gioco vale la candela.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Il gioco vale la candela, senatore Di Prisco, perchè rende abbastanza, soprattutto per i liquori che vengono dall'estero e che sono di alta qualità, cioè di consumo ricco; la norma riguarda soprattutto il whisky.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F A D A , *relatore*. La Commissione è contraria ad ambedue gli emendamenti.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14. 1, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14. 2, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti sull'articolo 15 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

15. 1 LI VIGNI, NALDINI, MASCIALE, MENCHINELLI, FILIPPA, DI PRISCO, TOMASSINI, ALBARELLO

In via subordinata, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

15. 2 LI VIGNI, NALDINI, DI PRISCO, MASCIALE, ALBARELLO, TOMASSINI, PREZIOSI, MENCHINELLI

P R E S I D E N T E . Questi due emendamenti debbono ritenersi preclusi.

Da parte dei senatori Li Vigni, Raia, Cuccu, Albarello, Di Prisco, Tomassini, Filippa, Preziosi e Menchinelli è stato presentato l'emendamento 16. 1 tendente a sopprimere l'articolo 16 del decreto-legge.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Signor Presidente, questo è uno di quegli emendamenti che di per sè potrebbero sopravvivere. Ma per le argomentazioni che ho portato prima lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Lo stesso ragionamento vale anche per l'emendamento presentato dal suo Gruppo sull'articolo 17?

D I P R I S C O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Allora l'emendamento 17. 1 tendente a sopprimere l'articolo 17 del decreto-legge, presentato dai senatori Li Vigni, Lino Venturi, Filippa, Albarello, Tomassini, Di Prisco, Cuccu, Masciale, Menchinelli e Naldini, è stato ritirato.

Procediamo all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 18 del decreto-legge.

Da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

18. 1 LI VIGNI, PREZIOSI, TOMASSINI, MENCHINELLI, DI PRISCO, MASCIALE, FILIPPA, NALDINI

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Sull'articolo 18 in Commissione finanze e tesoro si è fatta una lunga discussione collegata soprattutto sia a quella parte che è stata soppressa, sia a questa imposizione erariale sulle banane.

Anche qui potrei fare il discorso già fatto per altri consumi popolari e partire dall'evoluzione che ha avuto questo consumo. Ho citato spesso nei miei interventi la mia infanzia perchè mi serve come punto di riferimento: infatti dalle mie parti era tradizione che il giorno di Santa Lucia si facessero dei doni ai bambini e tra questi doni erano comprese frutta secche e banane. Da prima della guerra ad adesso abbiamo avuto un'evoluzione nel consumo delle banane che durante il periodo fascista ci erano imposte in quanto era un prodotto che veniva dalla Somalia e, come tutti ricordate, erano molto spesso piccole, poco mature. Comunque allora non era un consumo popolare, ma eccezionale.

Nel dopoguerra sia per il ravvicinamento delle distanze, sia per il contrabbando che si svolgeva nelle zone di confine con la Svizzera, con la Francia eccetera, il consumo è andato sempre più dilatandosi fino a diventare un consumo popolare. Data la forte importazione di questo prodotto siamo stati soggetti a intromissioni di intermediari che hanno paralizzato in diverse direzioni la possibilità di una larga espansione a prezzi convenienti.

Comunque, pur essendo un frutto che ha un prezzo che per me è sempre molto elevato — basta andare in Austria, che non fa parte del MEC, per vedere quanto sia inferiore il prezzo rispetto al nostro, gravato da una forte imposizione — dobbiamo dire che la scelta fatta dal Governo per quanto riguarda questo prodotto ci lascia pressochè esterrefatti. È la logica di cui parlavo prima ma in questo caso aggravata. Una trasposizione dai consumi privati a quelli sociali anche qui deve avere una scala di priorità. Si può anche pensare di rivolgersi a determinati prodotti alimentari; ce ne sono di ricercati che provengono dall'estero sui quali si può pensare ad una maggiorazione dell'imposta erariale. Ma scegliere prodotti come le banane ci sembra una trovata scappata fuori all'ultimo minuto. Noi abbiamo avuto l'impressione che nel Consiglio dei ministri vi sia stato un certo dibattito, i pareri non siano stati unanimi per cui ad un certo momento, mancando alcuni miliardi, si è pensato alle banane. Ma questo aumento di imposta erariale su un prodotto di questa natura ci sembra che contrasti con la tendenza ad un nuovo tipo di alimentazione.

Non sono esperto in materia, ma a lume di logica penso che le banane siano tra i prodotti meno sofisticabili. In questi giorni ho appurato ad esempio che quei funghetti bianchi sott'olio vengono fatti con polvere di castagno e vengono fuori funghetti di buon sapore. Si potrebbe arrivare a pensare che persino le banane siano fatte con altri ingredienti, ma ho la presunzione di ritenere, forse per insufficienza di conoscenza, che le banane siano difficili da sofisticare. Si potrà semmai accelerarne la maturazione, renderle poco appetibili perchè per venderle è stato colto il grappolo troppo verde e così via, ma non di più. Ebbene, se questo è un tipo di alimentazione poco sofisticato, andrà verso un maggior consumo perchè se si deve dare qualcosa di sano al bambino non importa sacrificare cinque o dieci lire in più rispetto ad una pesca o ad una mela; basta che si sappia di poter dare un prodotto meno sofisticato rispetto agli altri, rispetto per esempio a quelle belle prugne gialle in cui alcuni con la siringa iniettano qualche gocciolina di acqua per farle pesare molto di più quando si vendono al mercato.

Anche per queste ragioni io credo che una società bene organizzata debba cercare di

poter spingere in avanti, e non comprimere, consumi di questa natura. Ecco perchè noi abbiamo presentato l'emendamento soppressivo in esame, ed abbiamo poi aggiunto molti emendamenti subordinati che partono dalle 95 lire in su, proprio per vedere se era possibile accordarsi per alleggerire quest'imposizione su un prodotto che secondo noi dovrebbe essere orientato verso un più largo consumo, cambiando l'indirizzo sin qui seguito di battere ancora, con la imposta indiretta, su un consumo che sta diventando largamente popolare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18. 1 del senatore Li Vigni e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Borsari e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La tassa di circolazione, di cui alla legge del 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per le autovetture di proprietà di privati consumatori e di potenza superiore agli 11 cavalli fiscali, è aumentata nelle seguenti misure:

da 12 a 16 cavalli fiscali: 50 per cento;
da 17 a 20 cavalli fiscali: 60 per cento;
da 21 ed oltre cavalli fiscali: 70 per cento.

L'aumento di cui sopra non si applica alle autovetture adibite a servizio pubblico.

La tassa di circolazione, di cui alla legge del 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per le imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuoribordo, è aumentata del 70 per cento ».

18. 8 BORSARI, CERRI, FORTUNATI, MACCARRONE Antonino, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI

In via subordinata, sostituire l'articolo con il seguente:

« La tassa di circolazione, di cui alla legge del 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per le autovetture di proprietà di privati consumatori e di potenza superiore ai 16 cavalli fiscali è aumentata nelle seguenti misure:

da 17 a 20 cv fiscali: 20 per cento;
da 21 ed oltre cv fiscali: 50 per cento.

L'aumento di cui sopra non si applica alle autovetture adibite a servizio pubblico.

La tassa di circolazione, di cui alla legge del 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, per le imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuoribordo, è aumentata del 50 per cento ».

18. 7 BORSARI, CERRI, MACCARRONE Antonino, MAMMUCARI, ADAMOLI, BERTONE, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI

P R E S I D E N T E . L'emendamento 18. 8 è precluso. Il senatore Borsari ha facoltà di illustrare l'emendamento 18. 7.

B O R S A R I . Lo diamo per illustrato e lo manteniamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F A D A , *relatore*. La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 18. 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento 18. 1, *alle parole*: « lire 120 », *sostituire le altre*: « lire 95 ».

18. 2 LI VIGNI, NALDINI, DI PRISCO, MASCIALE, ALBARELLO, FILIPPA, CUCCU, RAIA

In via subordinata, alle parole: « lire 120 », *sostituire le altre*: « lire 100 ».

18. 3 LI VIGNI, NALDINI, FILIPPA, DI PRISCO, RAIA, VENTURI Lino, CUCCU, ALBARELLO

In via subordinata, alle parole: « lire 120 », *sostituire le altre*: « lire 105 ».

18. 4 LI VIGNI, NALDINI, DI PRISCO, MASCIALE, RAIA, CUCCU, TOMASSINI, FILIPPA

In via subordinata, alle parole: « lire 120 », *sostituire le altre*: « lire 110 ».

18. 5 LI VIGNI, NALDINI, DI PRISCO, MASCIALE, ALBARELLO, PREZIOSI, MENCHINELLI, RAIA

In via subordinata all'emendamento 18. 1, *aggiungere il seguente comma*:

« Le disposizioni del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

18. 6 LI VIGNI, NALDINI, DI PRISCO, VENTURI Lino, MENCHINELLI, RAIA, PREZIOSI, ALBARELLO, FILIPPA

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Insisto per la votazione degli emendamenti 18. 2 e 18. 3.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti 18. 2 e 18. 3.

F A D A , *relatore*. La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 18. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18. 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Li Vigni ha facoltà di illustrare gli emendamenti 18. 4, 18. 5 e 18. 6.

L I V I G N I . Signor Presidente e onorevoli colleghi, arrivati a questo punto io vorrei partire da questi emendamenti per fare una considerazione un po' più vasta. Le maggioranze hanno i loro diritti, le maggioranze portano avanti le loro idee; ma ho l'impressione che su questo decreto la maggioranza rischi di compiere anche alcuni errori di carattere politico. So già che si cercherà di dire poi che il decreto ha avuto mutamenti positivi, dimenticando che in ciò rientra anche il lavoro che in parte noi abbiamo fatto attorno a questo decreto; si dirà che nella parte delle spese vi sono stati determinati riconoscimenti ed alcune cose sono state sostanzialmente cambiate. Ma io ho visto ormai, su tutta una serie di articoli, sistematicamente votare contro concessioni che ad un certo punto sarebbero state marginali dal punto di vista quantitativo ma che potevano assumere un valore psicologico nei confronti del Paese. E credo che non sia difficile affermare che di questo decreto quello che più immediatamente impressiona l'opinione pubblica, la gente è la parte dolorosa dei prelievi più ancora che la parte, vogliamo dire gloriosa, delle uscite. Su questo terreno fino adesso mi pare che ci sia stata una certa miopia di carattere politico da parte della maggioranza. Sul tema della benzina si è partiti da una valutazione generale di tipo diverso, si è insistito per un certo tipo di scelta; ma via via si sono respinte anche subordinate

notevolmente basse; ricordo l'ultima che riguardava il prezzo della benzina, per un aumento di 15 lire rispetto al prezzo precedente. Ciò era l'accettazione del discorso massimo che veniva fatto da parte dei giornali della stessa maggioranza alla vigilia dell'uscita del decretone ma neanche questo è stato accettato. Ricordo gli emendamenti ricorrenti (e ve ne saranno ancora dopo) con i quali cerchiamo di porre alcuni limiti per cercare di sfatare questa che purtroppo non è una leggenda ma è una realtà, cioè che nel nostro Paese quando si buttano addosso alla collettività nazionale alcune misure contingenti, queste poi restano eternamente. E neanche da questo punto di vista quindi si vuole andare contro quella che è l'impressione negativa, la valutazione negativa, un senso di sfiducia che c'è nei cittadini rispetto a un modo di fare di questo genere. Adesso arriviamo ad un prodotto come quello delle banane. Il collega Di Prisco, nell'illustrare la soppressione dell'articolo, si è ricollegato alla necessità di avere attorno ad alcuni beni, ad alcuni oggetti di consumo una visione più moderna, più seria. Ma è mai possibile che dobbiamo continuare ad assoggettare sistematicamente alcune voci, come il consumo delle banane, a delle sovrimposte sulla base di una realtà che è completamente cambiata nel tempo? Sulla base di questo principio, dovreste mettere la imposizione anche sui polli che una volta erano generi di consumo di lusso e che adesso certamente non lo sono più sulla base di un modo moderno, diverso, attuale di concepire anche il consumo del pollame. Mi domando se è mai possibile che anche attorno a un tema come questo, anche su emendamenti subordinati che prevedono una aliquota minore di imposta si voglia resistere come se ci trovassimo di fronte ad un monumento assolutamente intangibile per quello che riguarda la parte delle entrate. Ho voluto quindi entrare in questa discussione perchè vorrei che almeno sugli ultimi di questi emendamenti in via subordinata si cercasse di fare una valutazione che non portasse ad un voto così meccanico come oramai con un certo tipo di andazzo si rischia di avere nella votazione di tutta la parte delle entrate. Non mi pare che in definitiva da un modo di procedere di questo genere possa avere giovamento la stessa maggioranza che potrà ad un certo punto anche domani vantarsi di avere piegato chi cercava di discutere e di arrivare a soluzioni diverse, potrà vantarsi di aver fatto passare in un modo direi trionfalistico la parte almeno delle entrate, dei prelievi di questo decreto, ma rischia di avere veramente una vittoria di Pirro. Credo che a questo punto della discussione abbiamo il dovere di tentare di riportare il discorso alla vera misura, alla vera entità dei problemi e di cercare, una volta superato in un modo, ripeto, per noi assolutamente negativo, il problema della benzina, ora che cominciamo ad entrare in una serie di questioni di portata ridotta, che non possono portare a delle conseguenze molto gravi per l'intera filosofia, l'intera impalcatura del decreto-legge, di cercare, dicevo, di avere un occhio diverso nei confronti degli emendamenti, in particolare per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 18. Questo è un benedetto articolo nei cui confronti vorrei dire che siamo anche un po' scivolati sulle bucce di banana. Infatti, per non voler ignorare questo tipo di problema abbiamo finito per imbarcarci — e siamo stati praticamente tutti d'accordo — in una serie di spese maggiori anche di quelle che in un primo tempo avevamo preventivato a favore della Somalia.

Insistiamo pertanto su questi ulteriori emendamenti subordinati e soprattutto sull'emendamento con il quale si deve cercare, almeno attorno ad un problema di questo genere, di introdurre il principio che vi sia un limite nel tempo per queste sovraimposizioni congiunturali. Più che una illustrazione degli emendamenti, mi sono permesso di fare una considerazione che può avere certamente derogato in parte all'illustrazione in senso stretto, ma che vorrebbe costituire un richiamo ad una realtà politica che dovrebbe preoccupare la maggioranza almeno quanto preoccupa noi.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A N D E R L I N I . Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni generali sull'articolo, sugli emendamenti presentati dai colleghi del PSIUP e anche sulle decisioni di notevole rilievo che la Commissione ha preso. Non starò a ripetere le cose che molto correttamente opportunamente hanno detto i colleghi Di Prisco e Li Vigni sul livello della tassazione da imporre alle banane. Mi sembrerebbe questo un modo di far perdere tempo al Senato ed io non sono certamente qui tra coloro che vogliono far perdere tempo all'Assemblea, visto anche che siamo tutti ridotti in uno stato di stanchezza e quasi di prostrazione.

Però, come far passare sotto silenzio il fatto che la Commissione ha soppresso da una parte il secondo comma e dall'altra ha votato uno degli articoli aggiuntivi al decreto-legge, in sede di approvazione del decreto, ma con legge, diciamo, extradecreto, che in qualche modo risolve questo problema delle banane somale? Le ragioni che hanno spinto la Commissione — è bene che in Aula lo si sappia con chiarezza, che si dicano queste cose, poichè non vi sono ragioni per nasconderle — consistono nel fatto che le facilitazioni adottate per le 90 mila tonnellate di banane somale, le quali godevano di un privilegio fiscale di circa 40 lire, avevano destato delle preoccupazioni nel senso che attorno a questo privilegio fiscale si era costruita, o si supponeva che si fosse costruita, nel nostro Paese una struttura a carattere speculativo. La Commissione, secondo me saggiamente, ha dato un taglio a queste voci, vere o presuntive che fossero, riportando il carico fiscale delle banane somale al livello delle banane provenienti anche da altri Paesi. Contemporaneamente però ha stabilito con un articolo *ad hoc* della legge di dare un rimborso al Governo somalo — due miliardi e mezzo per il 1970, due miliardi per il 1971, un miliardo e mezzo per il 1972 e un miliardo per il 1973 — che dovrebbe compensare le perdite che le banane somale subiscono per il fatto di essere equiparate alle banane provenienti da altri Paesi.

So che qualcuno ha anche criticato questa decisione della maggioranza della Commissione e forse il nostro stesso Ministro degli esteri avrebbe preferito lasciare il testo dell'articolo 18 così come il Governo lo aveva varato, visti gli impegni che aveva personalmente, a nome del Governo, assunto nei confronti del Governo somalo.

Oggi invece la Commissione ha ritenuto diversamente, e, tutto sommato, credo che per ciò che riguarda la pulizia morale, la chiarezza delle posizioni e delle decisioni, sia preferibile la soluzione che noi abbiamo adottato: una decisione che non è passata facilmente in Commissione e che forse — non certamente nel voto, ma nell'animo di taluni colleghi — trova delle resistenze.

Perchè dobbiamo regalare — dice qualcuno — al Governo somalo questi 7 miliardi complessivi, anche se dilazionati nel giro di alcuni anni? Questo è un serio problema di politica internazionale. Ho avuto modo di dire qui, tra lo scandalo di qualche collega, che quello che ci è capitato in Libia non è certamente giustificato (non sto qui a fare il difensore di Gheddafi nè dei provvedimenti vessatori che ha preso nei confronti dei nostri connazionali), ma l'abbiamo voluto perchè la nostra politica in Libia, dal 1945 in poi, è stata un tale cumulo di errori che si sono sovrapposti gli uni agli altri da scatenare poi le conseguenze negative che tutti conosciamo.

Cerchiamo di non commettere nei confronti della Somalia un errore analogo. Con le decisioni che abbiamo preso penso che abbiamo evitato di commettere un errore grossolano (anche non accettando integralmente il punto di vista del Ministero degli esteri) e, anche se la Somalia si è data un regime che può piacerci o no (può piacere a qualche settore di quest'assemblea, ma dispiacere ad altri), il problema non è questo, ma è quello di conservare con i popoli del terzo mondo un rapporto positivo che ci consenta di avere uno scambio effettivo di posizioni, di relazioni, di rapporti, di avere influenza su quel popolo e di sentire qualche volta anche la sua influenza, se vogliamo essere un Paese aperto sul Mediterraneo, una grande penisola lanciata verso il cuore dell'Africa e se vogliamo mantenere con i

popoli dell'Africa i buoni rapporti che dobbiamo mantenere.

Ecco perchè sono d'accordo sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 18 e perchè voterò a favore del testo preparato dalla Commissione in sostituzione del secondo comma.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Athos Valsecchi e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sostituire le parole: « lire 120 », *con le altre*: « lire 110 ».

18. 9 VALSECCHI Athos, SEGNANA, BENAGLIA, VALSECCHI Pasquale, BELOTTI, DALVIT, BURTULO

B E L O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L O T T I . Prima di passare a votare l'emendamento 18. 5 non c'è bisogno che io faccia osservare che l'emendamento 18. 9 a firma del senatore Valsecchi Athos e di altri colleghi, ha un identico contenuto: propone, cioè, di ridurre da 120 a 110 lire l'imposta erariale sulle banane.

In considerazione dell'ampliamento della base imponibile conseguente alla avvenuta soppressione del secondo comma dell'articolo 18, i presentatori confidano che i relatori e il Governo si esprimano in senso favorevole all'emendamento, consentendo un minore aggravio d'imposta su un genere di largo consumo, anche popolare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F A D A , *relatore*. Sono contrario all'emendamento 18. 4. Per quanto riguarda gli emendamenti 18. 5 e 18. 9 devo far presente all'Assemblea una situazione che nasce dal modo in cui era stato presentato l'articolo 18 che prevedeva ancora il beneficio fiscale per 90 mila tonnellate di banane provenienti dalla Somalia. La Commissione ha ritenuto di dover sopprimere tale comma, il che ha ampliato la base imponibile. Le attuali 320 mila tonnellate sono tutte tassate su una base imponibile più ampia che comprende anche le 90 mila tonnellate.

Facendo i calcoli, che cosa si ottiene in sostanza? Che con l'aumento deciso dal Governo, se si calcola il prezzo a 110 su tutte le 320 mila tonnellate, sostanzialmente si hanno gli 8,7 miliardi che erano stati previsti dal Governo.

A questo punto nasce un problema che forse il Governo prospetterà e che ha un suo fondamento, ma che però suscita nel relatore qualche perplessità: d'accordo che restano quelle previsioni, però abbiamo rifinanziato la legge del 1967, n. 1376, a favore degli aiuti alla Somalia per 7 miliardi. Nel momento stesso in cui ho detto che come relatore accettavo questo rifinanziamento della legge, sollecitato dal Governo, perchè pensavo che rientrasse in una logica di politica internazionale, ho anche detto che a questo punto il rifinanziamento per 7 miliardi non poteva più collegarsi alla situazione delle 90 mila tonnellate di banane. Con un beneficio fiscale di 30 lire fino al 27 agosto e di 20 lire dal 27 agosto al 31 dicembre si ha una cifra globale per il 1970 di circa 2,5 miliardi.

Si tratta quindi di una situazione che esula dall'articolo 18 per rientrare in una valutazione di bilancio e di politica internazionale di un certo tipo.

Di fronte a questa situazione credo che ci sia un fondamento nel dire: teniamo fermi gli 8 miliardi di previsione e, essendo ampliata la base imponibile, attestiamoci a 110 lire per chilogrammo che ci danno gli 8 miliardi previsti dal Governo con la primitiva stesura dell'articolo.

Per questo solleciterei il Governo a vedere se può accettare questa impostazione; se non ha ragioni particolarmente serie per opporsi a questa interpretazione; e per quanto mi riguarda, come relatore, mi rimetto all'Assemblea perchè decida una questione che fa sorgere in me serie perplessità.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, io mi permetto di allargare un po' le considerazioni che ha fatto il relatore per rispondere in modo diretto alle critiche che anche in relazione a quest'articolo ha voluto muovere al Governo il senatore Li Vigni. Vede, senatore Li Vigni, io ritengo che nessun Gruppo del Senato possa dire che noi siamo stati chiusi al dibattito e alla considerazione dei vari problemi. Noi abbiamo dimostrato in Commissione — e l'abbiamo dimostrato apertamente — che eravamo veramente desiderosi di considerare in modo costruttivo gli apporti che dalle varie parti potevano venire.

Non c'è dubbio che gli incontri e gli approfondimenti sono stati più positivi per quanto riguarda il titolo II e il titolo III perchè sono i titoli che puntano alla riforma sanitaria ed attuano lo sviluppo economico; quindi non c'è dubbio che le scelte erano più facili ed erano più facili anche determinati adattamenti della nostra azione. Per quanto riguarda il titolo I, debbo dire che esso è molto delicato e molto complesso. Noi abbiamo posto un obiettivo quantitativo, diciamo, da perseguire, il gettito di imposte da ottenere, quindi evidentemente o ci sono delle alternative valide oppure siamo costretti a difendere le imposte che abbiamo indicato. Peraltro nel caso particolare già in Commissione avevamo aperto un dibattito e l'avevamo lasciato sospeso perchè il senatore Valsecchi aveva fatto delle lunghe considerazioni dicendo che l'alimentazione riguarda i bambini, riguarda gli anziani. D'altra parte era stato detto che l'Italia, che è il Paese della frutta, non ha bisogno di importare della frutta, anche se di questo tipo, che proviene dai Paesi sottosviluppati. Noi quindi ci troviamo davanti degli emendamenti di più parti, fra cui anche uno di parte democristiana.

In queste condizioni il Governo, anche per dimostrare che è sensibile alle sollecitazioni che provengono dalle varie parti, si dichiara disposto ad accettare la cifra di 110. In questo senso prego l'Assemblea di voler dare il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Li Vigni, lei insiste perchè venga posto in votazione l'emendamento 18.4?

LI VIGNI. Non insisto.

BORSARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARI. Sentite le dichiarazioni del Governo, considerato che il collega Li Vigni ritira il precedente emendamento e si attesta su quello che propone di portare a 110 l'aumento dell'imposta erariale sul consumo delle banane, debbo dire che noi ci associamo a questa richiesta, rilevando ancora una volta come il Governo abbia dimostrato una contraddizione con le affermazioni che sono di premessa a tutto il titolo I, cioè che non si volevano gravare imposizioni sui consumi popolari. Mi pare che si tratti anche in questo caso non solo di un consumo popolare, ma di un'alimentazione che è particolarmente raccomandata per certe categorie di cittadini: bambini, ammalati, eccetera. È già un'enormità che l'Italia abbia ancora un'imposta di consumo su un genere alimentare come questo, ed è ancora più enorme il fatto che si debba aumentare l'imposta erariale di consumo. Questo è un dato di fatto al quale non ci si può sottrarre.

Noi abbiamo preso atto, onorevole Ministro, delle cose che sono state discusse, delle considerazioni che sono state fatte e delle modifiche che sono state apportate al decreto in Commissione per quanto riguarda gli altri titoli, anche se per noi in misura inadeguata. Ne abbiamo preso atto e riteniamo anche di averne dato atto nel corso di questa discussione. Però non possiamo sottacere queste cose che rivestono una gravità non indifferente e quindi degna di essere richiamata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18. 5, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori, analogo all'emendamento 18. 9 presentato dal senatore Athos Valsecchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Senatore Li Vigni, mantiene l'emendamento 18. 6?

L I V I G N I . Visto che abbiamo finanziato in un altro modo il corrispettivo per la Somalia, vorrei sapere se è proprio necessario prolungare indefinitamente le cose nel tempo, oltre il 1971.

F A D A , *relatore*. È per l'armonia...

L I V I G N I . Questa dell'armonia è veramente bella!

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Il mio parere è contrario anche perchè il fatto che abbiamo provveduto a compensare la Somalia in altro modo significa che vogliamo continuare con questo trattamento nei confronti delle merci importate.

P R E S I D E N T E . Senatore Li Vigni, insiste allora sull'emendamento?

L I V I G N I . Siccome abbiamo anche noi una nostra armonia, insistiamo perchè l'emendamento venga messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18. 6, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia ora lettura dell'emendamento 18. 0. 1 presentato dai senatori Bosso e Veronesi.

L I M O N I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. . . . .

« La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;

2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;

3) l'imposta di patente.

Per la riscossione delle imposte non comprese nell'elenco di cui al comma precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge e ancora dovute dalle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le provincie sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 30 bimestri. Tale concessione è esclusa per la riscossione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore e dei prelievi previsti dai regolamenti della Comunità economica europea ».

18. 0. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . La legge 9 ottobre 1957, numero 976, recante provvedimenti per la città di Assisi, disponeva, tra l'altro, che lo sviluppo delle attività artigiane ed industriali doveva svolgersi in zone prestabilite dal comune di Assisi d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti dell'Umbria. Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane ed industriali nelle zone prescelte, la legge medesi-

ma prevedeva alcune agevolazioni fiscali; in particolare, essa disponeva per le imprese che istituissero loro impianti nel periodo di cinque anni, l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e dalle relative sovraimposte, per la durata di anni dieci dall'istituzione dell'impianto medesimo.

Appare evidente che l'esonero previsto dal legislatore è riferito alle imposte relative agli impianti che vengono istituiti o trasferiti nella zona prescelta, a quelle imposte cioè che considerano l'impianto per il fatto stesso della sua istituzione o del suo trasferimento, rimanendo logicamente escluse quelle imposizioni fiscali che si riferiscono alla gestione o comunque alla merce prodotta dai medesimi impianti.

È però avvenuto che una norma di legge non dissimile da altre di carattere particolare aventi per finalità lo sviluppo di determinate zone in evidente situazione di depressione economica o l'incentivazione di attività in punti e settori ove tale fenomeno fosse ritenuto auspicabile, è stata considerata, stante l'estrema genericità della dizione legislativa, alla stregua di un privilegio per persone ed aziende, per il solo fatto di esercitare in un punto del territorio della Repubblica un'attività per nulla dissimile da altre ovunque svolte e che sono tutte sottoposte all'identico regime fiscale.

Non è chi non veda l'anomalia di interpretazioni siffatte, le quali appaiono contrarie ai princìpi generali del diritto.

La stessa Corte di cassazione, che ha avuto modo di occuparsi della questione, non ha potuto non consentire l'applicazione della legge nei termini grammaticali e logici nella stessa considerati, ma non ha mancato di porre in rilievo « una deficienza di tecnica legislativa, la quale non autorizza l'interprete ad attribuire alla legge un significato diverso e più ristretto di quello che, secondo la loro connessione, le parole adoperate abbiano voluto esprimere », con ciò quasi auspicando l'unico rimedio giuridicamente possibile, che è l'intervento del legislatore a mezzo di una sua autentica interpretazione.

Anche dal punto di vista economico è bene dissipare al più presto ogni equivoco che venisse a profilarsi. Altra cosa invero è un provvedimento diretto a stimolare e facilitare investimenti in zone ove il pubblico interesse avesse a richiederlo, con la concessione di temporanee esenzioni fiscali per i materiali, i costi ed i lavori per l'installazione o, come nel caso della città di Assisi, per i trasferimenti in zone ove l'incessante industrializzazione non abbia a deturpare il carattere sacro della città cara allo spirito degli italiani tutti, ed altro invece è pervenire ad una situazione ove taluni privilegiati di individuati settori produttivi, liberi da gravami fiscali, avessero a costituirsi situazioni di ingiustificato privilegio, con ciò esercitando una forma concorrenziale del tutto abnorme a carico delle industrie consorelle delle città e province che avrebbero a riceverne danni più che ingiustificati (ad esempio i gravami fiscali sul caffè superano abbondantemente il costo della materia prima: circa 900 lire al chilogrammo tostato), con la conseguenza di una distorsione economica che sarebbe la causa del fallimento di molte iniziative, di talchè questa legge, che nel suo titolo e nelle sue finalità e nell'intendimento di chi ebbe ad idearla ed a raccomandarla al suffragio parlamentare aveva finalità del tutto extraeconomiche, andrebbe a rivelarsi strumento di maggiore disordine economico per la nobile terra dell'Umbria, sul cui disagio già ebbe ad intrattenersi il Parlamento.

Appunto per ovviare a tali inconvenienti erano state presentate alcune proposte di legge per l'interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge n. 976 del 1957. Tali proposte di legge sono state approvate con modifiche dalla Camera e successivamente, con ulteriori modifiche, dal Senato ed ora si trovano, per l'approvazione definitiva, di nuovo all'altro ramo del Parlamento. Onde accorciare i tempi e semplificare al massimo la discussione di tali proposte di legge, pensiamo che sia opportuno inserire la norma in oggetto nel presente disegno di legge di conversione del decreto-legge. D'altra parte altri motivi di ordine non procedurale ci spingono ad inserire nel presente disegno di legge tale norma. Infatti, è da notare che la perdita per l'Erario, a seguito della cattiva formulazione dell'articolo 15, è stata in

questi ultimi anni notevolissima, quindi una sua corretta interpretazione porterebbe immediatamente all'Erario un maggiore gettito. Si pensi, infatti, che solo per quanto riguarda l'imposta sul caffè, e lasciando quindi da parte le perdite fiscali per quanto riguarda lo zucchero, il cacao e gli altri generi coloniali nonchè i concimi chimici e i cereali, l'Erario dal 1957 ad oggi ha perso oltre cento miliardi di imposte relative. Pertanto, l'esatta interpretazione dell'articolo 15 ha anche un notevole risvolto fiscale e ben si inquadra tra le norme del decreto-legge che appunto cercano di aumentare il gettito fiscale la norma proposta, naturalmente quella che ha già ricevuto la sanzione del Senato e che ora si trova in discussione presso la Camera per la definitiva approvazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F A D A , *relatore.* Signor Presidente, il senatore Bosso ha affrontato una questione che credo molto importante e delicata anche per certe eventuali difficoltà nei rapporti tra le due Camere in conseguenza di notizie che non ho avuto la possibilità di controllare fino a questo momento. Io vorrei pregarla, signor Presidente, ed anche lei, senatore Bosso, se fosse possibile, di accantonare la questione per riprenderla dopo notizie più precise che potremo avere domani.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro.* Signor Presidente, io desidero al riguardo fare una dichiarazione nel merito e sull'opportunità di inserire questa norma nel provvedimento che oggi esaminiamo.

Per quanto riguarda il merito, il Governo è pienamente favorevole e riconosce che questa proposta tende ad eliminare uno degli episodi più tristi (per non usare una parola troppo forte) di questo periodo, in quanto una legge che doveva avere una portata molto limitata, per un'interpretazione forse dal punto di vista formale agganciata a punti abbastanza validi, ma nello spirito contraria alle intenzioni di coloro che avevano proposto la legge, sta portando a dei privati degli utili assolutamente inammissibili.

Il Senato ha già approvato una norma che mette chiarezza a questo riguardo. Questa norma, andata alla Camera, pare che sia oggetto di dubbi e di approfondimenti. Io debbo auspicare che questo fatto abbia a cessare il più presto possibile, anche perchè il mio timore è che esponga il nostro Paese a delle pesanti critiche sul piano internazionale, in modo particolare nei confronti dell'autorità della CEE.

Però, espresso veramente l'auspicio che questo problema abbia ad essere risolto e questo aspetto così negativo abbia ad essere eliminato, io credo che, avendo la Camera espresso un atteggiamento piuttosto dubbioso al riguardo, non convenga inserire questa norma nel provvedimento che oggi noi esaminiamo, sia per motivi di opportunità, sia per motivi di riguardo alla Camera; potrebbe essere infatti interpretata dall'altro ramo del Parlamento come una volontà di premere e di non consentire loro un esame approfondito che io auspico possa aver luogo nei modi migliori e portare agli stessi risultati che i presentatori credo si siano prefissi con la presentazione di questo emendamento.

Stando così le cose, noi vogliamo pregarla, senatore Bosso, di non insistere per la votazione dell'emendamento perchè non lo riteniamo opportuno in questa sede e non vorremmo che un voto di carattere negativo fosse interpretato esattamente all'opposto di quelli che sono la nostra intenzione e il nostro spirito.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di aggiungere che, ove il Senato approvasse l'emendamento 18. 0. 1, la Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge n. 1325, si troverebbe a dover approvare una norma in contrasto con un atteggiamento da essa adottato; sicchè molto probabilmente ci rinvierebbe modificato il disegno di legge stesso.

M A R T I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I . Onorevole Presidente, io mi associo alla proposta fatta dal relatore Fada di accantonare questa sera, per riesaminarla domani con maggior tranquillità, questa proposta di articolo 18-*bis* perchè, essendo io relatore del provvedimento che riguardava le agevolazioni per la rinascita di Assisi — provvedimento che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, che il Senato ha modificato in modo notevole e che, secondo le informazioni prevenuteci stamane, sarebbe stato oggetto di nuova delibera in sede legislativa della Commissione finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento — essendo io, dicevo, il relatore sono in grado di dire che sono in questione cifre fortissime: persino, secondo stime non certo esagerate, decine di miliardi di lire. E la differenza di opinione tra questo ramo del Parlamento e l'altro è stata sulla opportunità di dare all'interpretazione della legge del '57 carattere di attualità o se renderla retroattiva. Il Governo, attraverso le dichiarazioni del Ministro delle finanze, anche recentissime, ha tenuto fermo il suo punto di vista. Ora io riconosco che sorge questa difficoltà per il fatto che questa materia è oggetto di trattazione contemporanea anche presso l'altro ramo del Parlamento. Ma sommessamente, onorevole Presidente, mi permetto di chiederle di lasciarci pensare su e di vedere domani.

P R E S I D E N T E . Se la Camera dei deputati ha deciso sulla materia oggetto dell'emendamento 18. 0. 1 in senso difforme dal Senato, il testo del relativo disegno di legge dovrà tornare a questo ramo del Parlamento.

M A R T I N E L L I . Alla 5ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Allora in quella sede si avrà la possibilità di adottare al riguardo le decisioni più opportune. Ma approfittare del passaggio del treno (mi scusino la metafora) per buttarvi sopra tutti i bagagli che abbiamo tra le mani non mi pare molto corretto nè dal punto di vista legislativo nè, trattandosi di un decreto-legge, da un punto di vista costituzionale. Questa è la mia osservazione.

M A R T I N E L L I . Io convengo su quello che lei, signor Presidente, ha detto.

P R E S I D E N T E . Questo rilievo riguarda noi tutti e per questa ragione mi sono permesso di farlo.

B O S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S S O . Io pensavo che proprio inserendo questo chiarimento avremmo potuto illuminare la Camera. Comunque evidentemente preferisco ritirare l'emendamento piuttosto che rischiare di vederlo respinto. Mi permetto però di insistere per avere almeno assicurazioni che questo problema sarà affrontato con prontezza e celerità dal Senato.

P R E S I D E N T E . Con celerità il Senato se ne occuperà quando la Camera ci rimanderà con suo messaggio il provvedimento sul quale sono state prese le delibere difformi a cui accennava il senatore Martinelli; e in quella sede certamente (in Commissione ed in Aula) ella avrà modo di ripresentare il problema.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 9 ottobre 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi oggi, venerdì 9 ottobre, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 11,30, la seconda alle ore 17 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 11,30 E 17

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione (1325).

ALLE ORE 21

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione (1325).

2. Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (*Doc.* II n. 4).

III. Discussione del disegno di legge:
TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524).

(*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assembla ai sensi dell'art. 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 2,20 del 9 ottobre 1970*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari